

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	12
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	20
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	25
FINANZE (VI)	»	31
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	40
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	54
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	65
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	66

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 61.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia, I Popolari di Italia Domani: Misto-Noi Sud-PID; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro: Misto-RAAdC.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	75
AGRICOLTURA (XIII)	»	85
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	89
<i>INDICE GENERALE</i>	»	91

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
DL 187/10: Misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 novembre 2010. — Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 187/10: Misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato il 16 novembre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che all'esito della riunione congiunta degli Uffici di presidenza delle Commissioni I e

II si è stabilito il seguente programma dei lavori, al fine di rispettare il calendario dell'Assemblea, considerato che il provvedimento in esame vi è stato inserito a partire da lunedì 29 novembre: oggi si concluderà esame preliminare, domani venerdì 19 ottobre, alle ore 8.30, si procederà all'audizione del Prefetto Morcone, Direttore dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, lunedì 22 novembre alle ore 14 sarà fissato il termine per la presentazione di emendamenti, che saranno esaminati nella giornata successiva, martedì 23 novembre, consentendo alle Commissioni interessate di esprimere il parere in tempo utile affinché le Commissioni I e II possano concludere l'esame in sede referente entro giovedì 25 novembre.

Ida D'IPPOLITO VITALE (Pdl) si sofferma brevemente sull'articolo 6, comma 2, che prevede che i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010, nonché i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti, siano adeguati alle nuove norme sulla tracciabilità dei flussi finan-

ziari entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Tale disposizione era stata preannunciata dal sottosegretario Mantovano in una precedente seduta della Commissione giustizia; in quell'occasione il sottosegretario informò che tale intervento era il frutto di una serie di approfondimenti effettuati dal Governo, oltre che con i dicasteri interessati dalla normativa, anche con la Procura nazionale antimafia e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Coglie l'occasione per chiedere in primo luogo se, nel corso di tali approfondimenti, tramite l'Autorità per i contratti pubblici, siano stati acquisiti elementi in ordine all'impatto della disposizione, in particolare relativi al numero e all'entità dei contratti interessati dalla medesima.

Ciò tenendo conto anche dell'ampiezza della sua formulazione (essa trova applicazione anche rispetto ai subappalti e ai subcontratti della filiera delle imprese) e dell'estensione della platea dei soggetti tenuti al rispetto della disciplina dei contratti pubblici che non coincide con le amministrazioni in senso stretto (si riferisce, ad esempio, alla complessa materia dei contratti stipulati dall'ANAS e dalle società concessionarie).

In secondo luogo, chiede se sia stata effettuata una valutazione sulla congruità del termine di 180 giorni, che troverebbe applicazione anche rispetto a contratti di notevole complessità. Proprio l'esempio sopra richiamato delle concessioni autostradali potrebbe dimostrare la necessità di una riflessione su tale termine.

Infine, fa una valutazione di ordine più generale: la norma transitoria impone l'adeguamento di contratti pubblici già in essere, peraltro stipulati nel vigore e nel rispetto della precedente normativa volta ad evitare infiltrazioni delle organizzazioni criminali nei pubblici appalti.

Si chiede, e sottopone la questione alla riflessione delle Commissioni riunite, se un intervento autoritativo per legge sul contenuto negoziale di rapporti contrattuali in essere sia conforme ai principi del diritto,

tanto più se si considera che tali rapporti, anche se derivanti da contratti pubblici, soggiacciono alle regole del diritto comune (come esplicitamente conferma lo stesso codice appalti).

Alessandro NACCARATO (PD) rileva che al comma 1 dell'articolo 2 è necessario specificare quali dovranno essere le nuove mansioni degli steward, anche perché a queste nuove mansioni fanno riferimento sia il comma 4 dell'articolo 2, che individua una nuova fattispecie penale, sia il comma 2 dell'articolo 2, che rimette ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle condizioni e delle modalità per l'affidamento delle mansioni in questione: è evidente che, senza un chiarimento su queste nuove mansioni, queste norme rischiano di essere incongruenti; senza contare che il ministro dell'interno si era impegnato a precisare la natura dei compiti affidati agli steward.

Analogamente, all'articolo 8, il nuovo comma 9 dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede che il prefetto dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle forze di polizia all'attuazione dei provvedimenti dei sindaci adottati ai sensi dell'articolo citato e può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale: a suo avviso, è opportuno al riguardo specificare meglio le competenze di sindaco e prefetto, correndosi altrimenti il rischio di un contrasto tra le due figure nello svolgimento dei compiti attinenti alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Chiede pertanto un chiarimento al Governo su questi due punti.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che il provvedimento in esame presenti degli aspetti del tutto inaccettabili. Riservandosi di intervenire in modo più approfondito sul merito, esprime un giudizio fortemente critico sulle disposizioni in materia di sicurezza urbana, attuato tramite un depotenziamento delle funzioni delle forze di

polizia, nel solco di quanto già accaduto con la previsione delle cosiddette «ronde». Inoltre, ritiene che l'aumento delle sedi dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sia del tutto ingiustificato e costituisca una spesa inutile.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di lunedì 22 novembre 2010.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili. C. 3736 Lanzillotta e C. 3787 Bergamini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 6

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 novembre 2010. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.10.

Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per

comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili.

C. 3736 Lanzillotta e C. 3787 Bergamini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato il 9 novembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Esame e rinvio*) 7

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 novembre 2010. — Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2326-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Matteo MECACCI (PD), *relatore per la III Commissione*, osserva come il 3 novembre scorso il Senato abbia trasmesso alla Camera, ai fini dell'esame in terza lettura, il disegno di legge in titolo (atto Senato n. 1969) in ragione delle modifiche apportate al testo licenziato dalla Camera il 19 gennaio 2010.

Le Commissioni II e III, assegnatarie del provvedimento in sede referente, ne avviano oggi l'esame che dovrà limitarsi alle sole disposizioni modificate dall'altro ramo del Parlamento, peraltro rientranti nella prevalente competenza della II Commissione, e segnatamente: articolo 4 (Modifiche al codice penale); articolo 5 (Modifiche al codice di procedura penale); articolo 7 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori); articolo 8 (Confisca).

La *ratio* delle nuove norme di adeguamento interno, su cui più diffusamente esporrà il relatore per la II Commissione, muove indubbiamente nella direzione di una attuazione della Convenzione il più possibile puntuale e coerente con particolare riferimento alle norme di cui al Capitolo VI sul diritto penale materiale e Capitolo VII in tema di procedura penale.

Appare significativo che l'intervento normativo in esame provvede all'espunzione dei riferimenti ancora presenti nel nostro ordinamento, anche se limitati alle rubriche di taluni articoli del codice penale, alla pena di morte, definitivamente abolita in qualsiasi circostanza anche a seguito della ratifica del Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 2002, avvenuta con legge costituzionale del 2 ottobre 2007, n. 1, di modifica dell'articolo 27 della Costituzione.

Angela NAPOLI (FLI), *relatore per la II Commissione*, ricorda preliminarmente come presso questo ramo del Parlamento e, in particolare, nella Commissione giustizia, si siano registrate delle serie difficoltà nell'introdurre modifiche migliorative del testo in esame, modifiche che trovavano origine nell'approfondito lavoro precedentemente svolto dalla Commissione in materia di pedofilia e pedopornografia. Esaminando il testo come modificato al Senato osserva con disappunto come evidentemente in quel ramo del Parlamento la disponibilità del Governo sia stata ben diversa, dal momento che il testo risulta modificato in modo significativo.

Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione giustizia, rileva come il Senato abbia modificato in particolare il Capo II (articoli 4-10).

L'articolo 4 novella il codice penale.

La lettera *a*), modificata dal Senato, attraverso la novella all'articolo 157 del codice penale, prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per i maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, per i delitti contro la personalità individuale, per la violenza sessuale semplice e di gruppo, per i delitti di atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne, con esclusione delle fattispecie di minore gravità; la lettera *b*), anch'essa modificata dal Senato, introduce la nuova fattispecie di reato di Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. Rispetto all'analogo reato di Pedofilia e pedopornografia culturale contemplato dal testo Camera, il testo Senato modifica il catalogo di delitti la cui pubblica istigazione o apologia integra la nuova fattispecie di reato, riduce nel minimo l'entità delle pene, ma contestualmente configura come aggravante la commissione del fatto attraverso la stampa, mezzi telematici o informatici ed esclude che ragioni o finalità artistiche,

letterarie, storiche o di costume possano essere invocate come scusante dall'autore della condotta).

Le lettere da *c*) ad *f*) modificano alcune fattispecie penali vigenti.

La lettera *c*), non modificata dal Senato, prevede l'aumento delle pene nel caso di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale commessi nei confronti dei minori indicati (comma aggiuntivo all'articolo 416 del codice penale); la lettera *d*), introdotta dal Senato, riscrive la fattispecie di maltrattamenti in famiglia, di cui all'articolo 572 del codice penale, in particolare estendendo l'applicazione della fattispecie al caso di convivenza, innalzando le pene e contemplando l'aggravante del fatto commesso in danno di bambino infra quattordicenne; la lettera *e*), modificata dal Senato, prevede quali ulteriori aggravanti dell'omicidio la circostanza che il fatto sia commesso in occasione della commissione dei reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, maltrattamenti contro familiari e conviventi (novella all'articolo 576 del codice penale); la lettera *f*), introdotta dal Senato, novella l'articolo 583-*bis* del codice penale, in tema di mutilazioni genitali femminili, introducendo ulteriori pene accessorie per l'ipotesi in cui il delitto sia commesso dal genitore o dal tutore.

Le lettere da *g*) a *q*) intervengono in materia di delitti di sfruttamento sessuale dei minori, novellando la Sezione I, Dei delitti contro la personalità individuale, del Capo III, Titolo XII, Libro II del codice penale.

La lettera *g*), modificata dal Senato, modifica il reato di prostituzione minorile (articolo 600-*bis* del codice penale) individuando ulteriori condotte sanzionabili, (primo comma) e intervenendo sulla fattispecie di cui al secondo comma (compimento di atti sessuali con un minorenne in cambio di denaro o altra utilità economica) attraverso la ridefinizione della nozione di utilità. Il Senato, oltre ad aumentare ulteriormente la pena per tale ultima fattispecie, ha soppresso la circostanza attenuante della minore età dell'autore del fatto. La lettera *h*)

novella l'articolo 600-ter in tema di pornografia minorile, integrando le condotte riconducibili a tale delitto e, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, introducendo una nuova fattispecie penale a carico di colui che assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minorenni (reclusione fino a 3 anni e multa da 1.500 a 6.000 euro) e definendo il concetto di pornografia minorile. La lettera *i*), modificata dal Senato, abroga l'articolo 600-sexies del codice penale relativo alle circostanze aggravanti e attenuanti dei delitti pedopornografici. Tale abrogazione si giustifica con l'inserimento di tutte le aggravanti dei delitti pedopornografici nell'articolo 602-ter del codice penale (v. *infra*, lettera *o*); per quanto riguarda invece le attenuanti, occorre ora fare riferimento all'articolo 600-septies.1 (v. *infra*, lettera *m*). Il nuovo articolo 600-septies, introdotto dalla lettera *l*), modificata dal Senato, estende la disciplina della confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato (e della confisca per equivalente) – già prevista per i delitti contro la personalità individuale – ai delitti di violenza sessuale commessi in danno di minori o aggravati dalle specifiche circostanze indicate. Il nuovo articolo 600-septies.1, non modificato dal Senato, inserito dalla lettera *m*), prevede un'unica circostanza attenuante dei delitti contro la personalità individuale, applicabile a colui che si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o fornisca elementi concreti alle autorità per l'individuazione o la cattura di uno o più autori del reato. Il nuovo articolo 600-septies.2, modificato dal Senato, anch'esso inserito dalla lettera *m*), prevede pene accessorie ulteriori per la condanna o il patteggiamento per uno dei delitti contro la personalità individuale e per il delitto di Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. L'abrogazione dell'articolo 602-bis (in materia di decadenza dalla potestà genitoriale e di interdizione da uffici attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura), operata

dalla lettera *n*) (introdotta dal Senato) è conseguente alla previsione di tale pena accessoria per i delitti in esso contemplati in altri articoli novellati dal disegno di legge. La lettera *o*), anch'essa introdotta dal Senato, modifica l'articolo 602-ter del codice penale (che attualmente riguarda le sole aggravanti della c.d. tratta di persone) inserendovi la disciplina delle circostanze aggravanti dei delitti contro la personalità individuale. La lettera *p*), introdotta dal Senato, inserisce l'articolo 602-quater, con il quale dispone che in caso di commissione di uno dei delitti contro la personalità individuale in danno di minorenne il colpevole non potrà invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, con l'eccezione dell'ignoranza inevitabile. Un intervento nel senso di attribuire rilievo all'ignoranza inevitabile, attraverso una novella all'articolo 609-sexies (che riguarda i delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e corruzione di minorenne), è operato dalla lettera *t*) (anch'essa introdotta dal Senato) che inoltre alza il limite di età della persona offesa la cui ignoranza è inescusabile, portandola da meno di 14 a meno di 18 anni. La lettera *q*), introdotta dal Senato, novellando l'articolo 604 del codice penale, integra con la violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies) e l'adesamento di minorenne (articolo 609-undecies, introdotto dalla lettera *z*) il catalogo di reati applicabili ai fatti commessi all'estero da cittadini italiani, in danno di cittadini italiani ovvero da stranieri in concorso con italiani.

Le lettere da *r*) a *z*) novellano le disposizioni del codice penale contenute nella Sezione II, Dei delitti contro la libertà personale, con particolare riferimento ai delitti a sfondo sessuale di cui agli articoli da 609-bis a 609-decies.

La lettera *r*), nella sostanza non modificata dal Senato, interviene sul delitto di atti sessuali con minorenne, previsto dall'articolo 609-quater del codice penale, inserendo tra i possibili autori del delitto le persone a cui il minore sia affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione,

vigilanza o custodia e le persone conviventi con il minore; la lettera *s*), modificata dal Senato, sostituisce l'articolo 609-*quinquies*, relativo al delitto di corruzione di minorenni; la lettera *s*), modificata dal Senato, sostituisce l'articolo 609-*quinquies*, relativo al delitto di corruzione di minorenni, inasprendo la pena, ampliando la condotta penalmente rilevante, e prevedendo come aggravante il fatto che il delitto sia commesso da una persona legata da rapporti particolari con il minore; la lettera *u*), modificata dal Senato, novella l'articolo 609-*nonies* del codice penale, introducendo ulteriori pene accessorie per i delitti di violenza sessuale e introducendo misure di sicurezza personali a carico di colui che sia stato condannato per i delitti a sfondo sessuali indicati; la lettera *v*), nella sostanza non modificata dal Senato, novella l'articolo 609-*decies* del codice penale, relativo alla comunicazione al tribunale per i minorenni; la lettera *z*), non modificata dal Senato, introduce il nuovo delitto di adescamento di minorenni (articolo 609-*undecies*), punito con la reclusione da uno a tre anni.

L'articolo 5 reca modifiche al codice di procedura penale, alcune delle quali in funzione di coordinamento della disciplina processuale con le modifiche apportate al codice penale.

La lettera *a*), modificata dal Senato, novellando l'articolo 51, comma 3-*quinquies*, codice di procedura penale, sottrae alle procure distrettuali la competenza per i delitti relativi agli abusi sessuali sui minori; per tali delitti la competenza torna dunque alle procure circondariali. La lettera *b*), non modificata dal Senato, interviene in materia di allontanamento dalla casa familiare, attraverso l'ampliamento del catalogo dei delitti che possono comportare l'adozione di tale misura a prescindere dai limiti edittali di pena; le lettere *c*), *d*) ed *f*), inserite dal Senato, novellano gli articoli 351, 362 e 391-*bis* del codice di procedura penale (in tema di informazioni assunte nel corso delle indagini preliminari rispettivamente dalla polizia giudiziaria, dal PM e dal difensore) prevedendo che nei procedimenti per de-

litti di sfruttamento sessuale dei minori, di tratta di persone, di violenza sessuale e di adescamento di minori, l'assunzione delle informazioni da minorenni avvenga con l'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile; la lettera *e*), inserita dal Senato, novella l'articolo 380 del codice di procedura penale inserendo nel catalogo dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza la fattispecie di atti sessuali con minorenni di cui all'articolo 609-*quater*, primo comma; le lettere *g*) (modificata dal Senato) e *h*) (nel testo Camera) intervengono sull'istituto dell'incidente probatorio con riferimento ai presupposti (articolo 392, codice di procedura penale) e alle modalità di svolgimento (articolo 398, codice di procedura penale), in particolare inserendo tra i delitti che consentono il ricorso a questo mezzo di acquisizione della prova la nuova fattispecie di adescamento di minorenni; la lettera *i*), inserita dal Senato, novella l'articolo 407 del codice di procedura penale, integrando con il reato di commercio di materiale pornografico minorile (articolo 600-*ter*, secondo comma) il catalogo dei reati per i cui procedimenti la durata massima delle indagini preliminari è di due anni; la lettera *l*), non modificata dal Senato, interviene sulla disciplina del patteggiamento (articolo 444 del codice di procedura penale) per escluderne l'applicazione per tutte le ipotesi di prostituzione minorile, definite dall'articolo 600-*bis* del codice penale.

L'articolo 6, non modificato dal Senato, novellando la legge n. 1423 del 1956, sulle misure di prevenzione personali, prevede che il giudice possa prescrivere il divieto di avvicinamento a luoghi determinati, abitualmente frequentati da minori.

L'articolo 7 interviene in materia di concessione di benefici penitenziari ai condannati per delitti di prostituzione minorile e pedopornografia, nonché di violenza sessuale. In particolare il comma 1, non modificato dal Senato, novellando l'articolo 4-*bis*, comma 1-*quater*, dell'ordinamento penitenziario, amplia il catalogo dei delitti rispetto ai quali l'accesso ai benefici penitenziari è subordinato ai ri-

sultati positivi dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto; il comma 2, inserito dal Senato, subordina la concessione dei benefici per i detenuti per delitti di prostituzione e pornografia minorile, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale in danno di minori alla positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica. Il nuovo articolo 13-bis O.P., inserito dal Senato con il comma 3, individua uno specifico trattamento psicologico cui possono sottoporsi i condannati per reati di sfruttamento sessuale dei minori.

L'articolo 8, modificato dal Senato, novellando l'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, inserisce taluni reati a sfondo sessuale nei confronti dei minori ai fini dell'applicazione della confisca pe-

nale obbligatoria nell'ambito delle misure di prevenzione antimafia.

L'articolo 9, non modificato dal Senato, novellando l'articolo 76, TU spese di giustizia, ammette al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito, le persone offese dai delitti di sfruttamento sessuale di minori, di corruzione di minorenni, di adescamento di minorenni, di tratta di persone.

L'articolo 10, anch'esso non modificato dal Senato, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni	12
--	----

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 18 novembre 2010.

**Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica
degli ordigni bellici.
C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
9.30 alle 9.35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). Emendamenti C. 3778-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. Emendamenti C. 3779-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ...	14
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004. C. 3835 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	17
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002. C. 3836 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	18
Sostegno agli agrumeti caratteristici. Nuovo testo unificato C. 209 Cirielli ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Deliberazione di un'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 266 (<i>Deliberazione</i>)	15
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). Emendamenti C. 3778-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	15
AVVERTENZA	16

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 18 novembre 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.50.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). Emendamenti C. 3778-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.

Emendamenti C. 3779-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, rileva che l'emendamento contenuto nel fascicolo n. 2 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004.

C. 3835 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD) *relatore*, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002.

C. 3836 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Sostegno agli agrumeti caratteristici.

Nuovo testo unificato C. 209 Cirielli ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 18 novembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 18 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.35.

Deliberazione di un'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Atto n. 266.

(Deliberazione).

Donato BRUNO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, propongo di integrare il programma dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, deliberata nella seduta del 9 novembre 2010, con

l'audizione di rappresentanti di associazioni di imprese e di organismi istituzionali operanti nei settori oggetto dello schema di decreto legislativo in esame.

La Commissione approva la proposta di integrazione del programma dell'indagine conoscitiva formulata dal presidente.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 18 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). Emendamenti C. 3778-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame egli emendamenti.

Alessandro NACCARATO (PD), *presidente*, avverte che il comitato è chiamato ad esprimere il parere sull'emendamento 1.501 della Commissione. Quindi, sostituendo il relatore, rileva che l'emendamento in esame non presenta profili critici per quel che attiene al rispetto del riparto legislativo di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale. COM(2010)379 def.

SEDE REFERENTE

Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. C. 3572 Reguzzoni.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183

Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia. C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli, C. 1925 Granata e C. 3179 Santelli.

*DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante abrogazione di disposizioni legislative statali. Atto n. 289.

SEDE CONSULTIVA

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinato.

COMITATO RISTRETTO

Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia. C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli, C. 1925 Granata e C. 3179 Santelli.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004 (C. 3835 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3835 Governo, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettere a) ed e) della Co-

stituzione, riservano, rispettivamente, le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » e « sistema tributario e contabile dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

atteso che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002 (C. 3836 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3836 Governo, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* ed *e)* della Co-

stituzione, riservano, rispettivamente, le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » e « sistema tributario e contabile dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

atteso che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Sostegno agli agrumeti caratteristici (Nuovo testo unificato
C. 209 Cirielli ed abb.).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 209 Cirielli ed abb., recante « Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale »;

rilevato la disciplina recata dal provvedimento appare riconducibile prevalentemente alla materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007. C. 3827 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	20
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari. Atto n. 282 (Rilievi alla Commissione bicamerale per la semplificazione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusioni</i>)	22
ALLEGATO (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 18 novembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 novembre 2010 — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 9.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007. C. 3827 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, intervenendo in sostituzione dell'onorevole Roberto Antonione, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, segnala che con l'Accordo in titolo Italia e Slovenia s'impegnano a consolidare la collaborazione e la mutua assistenza in ambito transfrontaliero, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché al fine di potenziare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata internazionale ed all'immigrazione clandestina.

L'Accordo integra precedenti atti patrizi intervenuti negli anni scorsi con la Slovenia, con particolare riferimento all'Accordo tra i ministeri dell'interno dei due Paesi nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata, firmato a Roma il 28 maggio 1993, estendendo la cooperazione ad altri settori. Esso si inserisce nel più vasto contesto della collaborazione già in atto, a livello internazionale ed europeo, in materia di polizia, con particolare riferimento alla

Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 19 giugno 1990.

L'Accordo provvede ad individuare le zone di frontiera e a indicarne gli organi competenti alla realizzazione dei citati obiettivi (articolo 1). I due Stati si impegnano ad informarsi reciprocamente sulle situazioni che possono comportare pregiudizi o comunque di interesse, sotto il profilo della sicurezza, impegnandosi a effettuare, periodicamente, un'analisi congiunta degli aspetti che riguardano l'ambito transfrontaliero (articolo 2).

I soggetti preposti all'applicazione dell'Accordo sono, per la Repubblica italiana, il Ministero dell'interno, il Dipartimento della pubblica sicurezza, in qualità di organo centrale nazionale, e gli uffici periferici, nel quadro delle rispettive competenze; per la Repubblica di Slovenia, il Ministero dell'interno, Polizia, la Direzione generale di Polizia in qualità di organo centrale nazionale con le proprie unità organizzative interne, nonché le unità organizzative di polizia di zona, nel quadro delle rispettive competenze.

Conformemente ai rispettivi ordinamenti nazionali, le richieste possono riguardare, tra l'altro, accertamenti in ordine ai proprietari e ai conducenti di veicoli stradali, di mezzi aerei e marittimi, alle patenti di guida, alle autorizzazioni relative al soggiorno, ai titolari di allacci telefonici o di altre apparecchiature di telecomunicazioni, all'identità delle persone e alla provenienza delle cose.

Vengono altresì disciplinate peculiari forme di cooperazione di polizia tra cui, in primo luogo, l'osservazione e il pedinamento transfrontaliero nei confronti della persona indiziata di reato. È inoltre disciplinato l'istituto dell'inseguimento transfrontaliero, che può essere effettuato, nei casi d'urgenza, anche senza preventiva autorizzazione dell'altra Parte contraente; quest'ultima può comunque chiederne l'interruzione immediata. La cooperazione tra gli organi di polizia riguarda, altresì, le operazioni di « consegne controllate » e le attività sotto copertura, che le Parti si impegnano ad agevolare.

L'Accordo prevede un'adeguata tutela per la trattazione delle informazioni e dei dati sensibili ed è infine sancita la possibilità di respingere, anche parzialmente, le richieste di collaborazione, qualora esse possano compromettere la sovranità, la sicurezza, la legislazione nazionale o altri interessi primari. Segnala infine che il disegno di legge di ratifica stima gli oneri dell'attuazione dell'accordo in euro 93.610 a decorrere dall'anno 2011.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Marco ZACCHERA (Pdl) ritiene che l'Accordo in esame dovrebbe costituire occasione per rafforzare l'impegno della Slovenia nell'azione di controllo dei confini contro il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

Franco NARDUCCI (PD) ritiene che il provvedimento proceda nella direzione auspicata dal collega Zacchera e che la Slovenia già svolge un'azione di contrasto al fenomeno relativamente al suo confine orientale.

Aldo DI BIAGIO (FLI) esprime il pieno sostegno del suo gruppo sull'Accordo in titolo essendo finalizzato ad un impegno senza condizioni nella lotta contro il crimine organizzato.

Stefano STEFANI, *presidente*, condividendo le considerazioni dei colleghi sull'opportunità di rafforzare l'impegno dei Paesi europei nel contrasto all'immigrazione clandestina, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rin-

via quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 18 novembre 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 9.25.

Schema di decreto legislativo recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari.

Atto n. 282.

(Rilievi alla Commissione bicamerale per la semplificazione).

(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusioni).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento in oggetto.

Aldo DI BIAGIO (FLI), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo rilevando che esso, predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, disciplina le funzioni espletate dagli uffici consolari della Repubblica Italiana, riordinando la disciplina attualmente recata dal decreto legislativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967, contestualmente abrogato ai sensi dell'articolo 79 dell'atto in esame. Lo schema attribuisce agli uffici consolari ulteriori funzioni rispetto a quelle attualmente espletate; tra le altre si richiamano il rilascio di visti d'ingresso a cittadini stranieri (articolo 58, comma 1), lo sviluppo delle attività culturali (articolo 59) e la promozione delle attività economiche e commerciali (articolo 60). Lo schema, in forza degli accorpamenti e delle soppressioni operati, risulta più snello rispetto al citato decreto n. 200 del 1967, essendo costituito di 80 articoli in luogo dei 96 vigenti.

Il riassetto è stato effettuato senza oneri per la finanza pubblica; sono presenti nel testo disposizioni relative all'informaticizzazione ed alla semplificazione degli adempimenti amministrativi che ne potrebbero derivare, come l'articolo 62 (istituzione di un unico archivio informatico in cui sono registrati tutti gli atti riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte).

Ricorda che gli uffici consolari sono chiamati a svolgere varie funzioni, in conformità alle norme poste dal diritto internazionale, tra le quali: la protezione degli interessi nazionali e la tutela dei cittadini e dei loro interessi; l'esecuzione degli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero; la tutela dei lavoratori italiani per quanto concerne condizioni di vita, lavoro e di sicurezza sociale; lo stimolo di attività educative, assistenziali e sociali nella collettività italiana nonché varie attività di protezione, assistenza e coordinamento delle attività delle Associazioni, delle Camere di commercio, degli Enti italiani; la promozione di attività economiche di interesse per l'Italia, curando in lo sviluppo degli scambi commerciali; lo sviluppo di relazioni culturali; l'esercizio di funzioni attribuite dall'ordinamento italiano in materia di stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale.

Osserva che il nuovo ordinamento degli uffici consolari propone inoltre una semplificazione della disciplina relativa alle tariffe dei servizi consolari, elencati in una tabella allegata, i cui importi vengono adeguati con scadenza biennale. Per quanto attiene ai rilievi sul testo, ritiene opportuno integrare le disposizioni di cui al Capo I del Titolo II, precisando le funzioni consolari in ordine alla formazione ed alla tenuta degli schedari ed elenchi dei cittadini italiani residenti all'estero. In occasione delle consultazioni elettorali vi è infatti una rilevante quota di materiale non consegnato poiché indirizzato a cittadine identificate con il solo cognome da nubile, mentre sarebbe sufficiente prevedere l'invio dei plichi con la menzione di entrambi i cognomi. È altresì

auspicabile che il provvedimento precisi il ruolo e le funzioni dei corrispondenti consolari, che risultano sempre più numerosi in conseguenza del drastico ridimensionamento della nostra rete consolare.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Marco ZACCHERA (Pdl) ritiene apprezzabile l'intento ricognitivo e di riordino che emerge dalla lettura delle disposizioni contenute nello schema di decreto in titolo.

Franco NARDUCCI (PD), pur apprezzando lo spirito dell'articolato in esame, esprime perplessità in merito alle numerose competenze affidate agli uffici consolari rispetto alla Direzione generale per gli italiani all'estero. A suo avviso, occorre prevedere talune cautele nell'attuazione delle nuove norme al fine di scongiurare interpretazioni soggettive o suscettibili di produrre contenzioso. A tal proposito auspica un chiarimento da parte del Governo. Ricorda quindi che tra il 2004 e il 2005 fu compiuto un significativo sforzo di razionalizzazione in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero. La questione del doppio cognome deve essere adeguatamente trattata per non vanificare quel lavoro e per tenere conto di specificità in uso a livello locale, come avviene in Paesi di lingua tedesca, in occasione delle tornate elettorali.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI fa presente che il richiamo operato dall'articolo 62, comma 5, dello schema di decreto alle situazioni locali potrà garantire flessibilità nel trattamento del doppio cognome.

Aldo DI BIAGIO (FLI), *relatore*, ribadisce che il provvedimento rappresenta un atto di buon senso e che non ci sono motivi ostativi alla sua adozione. Esso infatti procede nella direzione di una mag-

giore efficienza nella erogazione dei servizi consolari per i connazionali all'estero.

Marco ZACCHERA (Pdl) ritiene che, anche alla luce del progetto di realizzazione del cosiddetto « consolato digitale » e richiamando la missione svolta l'anno scorso dalla Commissione presso il Consolato italiano a Bruxelles, la Commissione dovrebbe esprimere un rilievo anche sul tema dell'informatizzazione dei servizi consolari.

Stefano STEFANI, *presidente*, fa presente che la proposta di rilievi tiene comunque conto in premessa degli interventi di informatizzazione e digitalizzazione dei servizi consolari in via di sperimentazione.

Franco NARDUCCI (PD) ritiene che vi sia una contraddizione tra le risorse finanziarie destinate dalla legge di stabilità per i servizi resi alle comunità degli italiani all'estero e il risalto alle competenze degli uffici consolari in tema di diffusione della cultura e lingua italiana all'estero. Sottolinea inoltre che i tagli apportati hanno privato gli uffici consolari delle risorse umane necessarie per l'espletamento delle stesse funzioni istituzionali connesse alla gestione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, di fatto bloccata ormai da tempo. Occorrerebbe pertanto che i rilievi dessero conto della necessità di predisporre adeguate risorse finanziarie a supporto delle competenze consolari.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI condivide le considerazioni e le proposte avanzate nel corso del dibattito.

Aldo DI BIAGIO (FLI), *relatore*, presenta dunque una proposta di rilievi volta a tenere conto delle osservazioni avanzate dai colleghi Narducci e Zacchera (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.50.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante ordinamento e funzioni
degli uffici consolari. (Atto n. 282)**

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari),

esaminato per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari;

considerato che il provvedimento in esame prospetta un complessivo riordino normativo del settore finalizzato a completare il percorso di semplificazione e razionalizzazione dell'attività svolta dagli uffici consolari, avviato anche grazie ad interventi di informatizzazione e digitalizzazione dei processi amministrativi;

valutato positivamente l'ampliamento delle competenze consolari a settori strategici per il sistema-Paese quali lo sviluppo delle attività culturali, con particolare riferimento all'insegnamento della lingua italiana, e la promozione delle relazioni economiche e commerciali;

ribadita la preoccupazione già più volte espressa circa la ristrutturazione in corso della rete consolare che in molti casi rischia di ridurre la presenza nazionale sia in aree di storico insediamento di comu-

nità italiane all'estero, sia in regioni suscettibili di accrescere le opportunità di scambi e di investimenti;

segnalato il crescente carico di lavoro cui sono sottoposti gli uffici consolari soprattutto in materia di rilascio dei visti d'ingresso;

premessa la necessità che l'intervento di riordino normativo intrapreso includa una più puntuale definizione del ruolo e delle funzioni di corrispondenti operanti nelle agenzie consolari;

**DELIBERA DI FORMULARE
I SEGUENTI RILIEVI**

si richiami nel parere l'importanza delle funzioni consolari in ordine alla formazione e alla tenuta degli elenchi dei cittadini italiani residenti all'estero, adeguando le necessarie risorse finanziarie;

si richiami l'importanza di procedere sempre più all'informatizzazione dei procedimenti amministrativi onde favorire l'accesso ai servizi consolari da parte dei cittadini, senza dover accedere direttamente agli uffici.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la sperimentazione volta a realizzare il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, dalla redazione in termini di competenza e cassa alla redazione in termini di sola cassa. Atto n. 290 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 25

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Nuovo testo C. 3687 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 29

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 30

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. C. 3779 Governo 30

ERRATA CORRIGE 30

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 18 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale concernente la sperimentazione volta a realizzare il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, dalla

redazione in termini di competenza e cassa alla redazione in termini di sola cassa.

Atto n. 290.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL) *relatore*, fa presente che lo schema di decreto ministeriale del quale oggi la Commissione avvia l'esame è un atto che presenta una portata che sul piano normativo potrebbe apparire piuttosto circoscritta, in quanto si limita a dettare una disciplina della fase di

avvio della sperimentazione, da parte di alcune amministrazioni, propedeutica al passaggio alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili dello Stato in termini di sola cassa. Ritiene, tuttavia, che si tratti di un atto particolarmente importante, perché esso non rappresenta che il primo passo compiuto nella direzione dell'attuazione di una delle riforme più significative contenute nella nuova legge di contabilità e finanza pubblica, che è destinata a rivoluzionare una delle basi del nostro sistema contabile, allo stato improntato ai principi della competenza giuridica. In proposito, ricorda che il tema del passaggio, nella predisposizione del bilancio, dalla redazione in termini di competenza e cassa alla redazione in termini di sola cassa è stato oggetto di ampio dibattito nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di riforma della legge di contabilità e in quella sede sono state formulate valutazioni contrastanti. Rileva come, in quel contesto, tutti avessero convenuto sulla circostanza che l'introduzione del bilancio di cassa rappresentasse una operazione di grande complessità da punto di vista tecnico, in quanto il passaggio dalla competenza giuridica alla cassa comporta necessariamente una modifica delle procedure di gestione seguite dalle amministrazioni statali, che a sua volta dovrebbe implicare anche rilevanti modifiche di carattere organizzativo.

In proposito, osserva che la scelta di passare ad un bilancio redatto in termini di sola cassa rappresenta in un certo senso un ritorno all'antico, in quanto, subito dopo l'unificazione, nel nostro Paese venne adottato un bilancio di cassa e lo stesso Quintino Sella, pur riconoscendo il valore del bilancio di competenza, sosteneva l'utilizzo del bilancio di cassa per la sua maggiore semplicità, che consente di superare i problemi derivanti dalla gestione contabile dei residui. Ricorda, peraltro, come con la legge di contabilità generale del 1883, si abbandonò il bilancio di cassa e la scelta in favore del bilancio di competenza fu confermata successivamente anche dall'Assemblea costituente. Osserva,

tuttavia, come con il passare del tempo si è acquisita sempre maggiore consapevolezza della rilevanza dei dati di cassa, e, in questa ottica, in occasione dell'adozione della legge n. 468 del 1978 si stabilì l'affiancamento del bilancio di cassa a quello di competenza. Rileva, peraltro, come il passaggio al bilancio di cassa è tuttavia anche, e soprattutto, un passo nella direzione delle principali esperienze internazionali.

In primo luogo, segnala che il criterio della competenza giuridica seguito nel nostro Paese, infatti, non è molto conosciuto, né applicato a livello internazionale, in quanto la gran parte dei Paesi adotta un sistema di bilancio e di contabilità basato sulla cassa e in quasi tutti i Paesi il sistema di cassa è integrato con scritture di registrazione delle obbligazioni assunte. In molti altri Paesi, come Francia e Stati Uniti, le rilevazioni contabili di cassa sono poi affiancate da conti finanziari redatti secondo il criterio della competenza economica, mentre in altri Paesi, come Nuova Zelanda, Australia e Regno Unito, la competenza economica è utilizzata non solo per la redazione dei conti finanziari a consuntivo, ma anche per la redazione del bilancio preventivo.

Nell'osservare come questa non sia la sede per affrontare nuovamente una discussione sui pregi e sui difetti del nuovo sistema di rilevazioni contabili individuato dalla legge di contabilità e finanza pubblica, ricorda che nel dibattito scientifico si è evidenziato come ciascuno dei due sistemi contabili presenti aspetti positivi e negativi, che non consentono di stabilire in modo univoco la superiorità di un sistema sull'altro. Se, infatti, il ricorso a un criterio di sola cassa — che non rileva gli accertamenti e gli impegni — non permette di individuare contabilmente i diritti e gli obblighi e l'esercizio finanziario in cui essi si formano, il sistema di competenza giuridica non evita la formazione di debiti fuori bilancio e tende a sopravvalutare la consistenza dei residui, la cui formazione rappresenta uno dei maggiori inconvenienti della contabilità di competenza. Il sistema di rilevazioni di bilancio basato

sulla cassa accentua, inoltre, l'attenzione sulla previsione dei flussi di cassa e sulle risorse necessarie a colmare gli squilibri tra incassi e pagamenti, e dovrebbe pertanto presentare riflessi positivi sulla gestione del debito pubblico.

Evidenzia, poi, che la complessità del passaggio ad un bilancio redatto in termini di sola cassa si riflette nelle disposizioni dell'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, che disciplinano la relativa delega legislativa. Osserva, al riguardo, che non solo si prevede un termine particolarmente ampio per l'esercizio della delega — i decreti legislativi in materia dovranno, infatti, essere adottati entro il 1° gennaio 2013 — ma si dispone anche che la fase di attuazione della riforma sia preceduta da una specifica attività di sperimentazione, dalla durata massima di due esercizi finanziari. Fa presente che lo schema di decreto ministeriale in esame disciplina appunto i termini e le modalità di attuazione delle attività di sperimentazione, individuando altresì le amministrazioni coinvolte, in modo da consentire una gestione del bilancio per cassa, pur in presenza di un bilancio preventivo approvato in termini di competenza e cassa.

Più in particolare, rileva che, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto ministeriale, la sperimentazione ha, in sostanza, la finalità di simulare una gestione per cassa, improntata ai principi e criteri direttivi individuati dalla delega legislativa di cui al comma 1 dell'articolo 42 della legge di contabilità e finanza pubblica. Lo schema prevede, in primo luogo, che la sperimentazione prenda avvio il 1° gennaio 2011 e che a tale sperimentazione partecipino il Ministro dell'interno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa, in quanto tali amministrazioni sono state identificate sulla base delle specifiche competenze, delle diverse tipologie di spesa e delle rappresentatività delle stesse. Nel segnalare come la Corte dei conti abbia evidenziato la mancata esplicitazione delle motivazioni sottostanti

alla scelta delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, osserva che l'articolo 2, secondo comma, dello schema prevede, comunque, che la sperimentazione possa essere estesa anche ad altre amministrazioni, previa apposita intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il terzo comma dell'articolo 6 dello schema prevede altresì che successivi decreti ministeriali possano estendere la sperimentazione anche allo stato di previsione dell'entrata. In questa ottica, a suo avviso, potrebbe essere opportuno, in linea con quanto evidenziato dalla medesima Corte dei conti, prevedere che l'ampliamento della sperimentazione avvenga secondo modalità procedurali analoghe a quelle seguite per l'avvio della sperimentazione stessa. Parimenti, appaiono meritevoli di approfondimenti le considerazioni della Corte dei conti in ordine alla necessità che la sperimentazione del bilancio di cassa sia estesa anche al versante dell'entrata, anche alla luce del fatto che i residui attivi risultanti dall'ultimo rendiconto ammontano a circa 194 miliardi di euro. Osserva, altresì, che l'articolo 1, primo comma, dello schema prevede che l'attività propedeutica alla sperimentazione prenda avvio il 1° luglio 2010, al fine di approntare gli strumenti contabili e informatici occorrenti per l'implementazione della sperimentazione stessa. Al riguardo, nell'osservare come tale termine sia ormai decorso, ritiene che potrebbe essere utile acquisire indicazioni dal Governo in ordine alle attività propedeutiche effettivamente svolte in questi mesi, che — come indicato nella relazione illustrativa — dovrebbero consentire la predisposizione concomitante del provvedimento di assestamento e del « piano finanziario », realizzando già da questo esercizio l'adeguamento delle dotazioni di cassa ai « piani dei pagamenti » in termini più congrui rispetto alle reali capacità di spesa.

Per quanto attiene ai contenuti della sperimentazione, l'articolo 3 dello schema specifica che essa si realizza attraverso le

fasi della previsione, della gestione e della rendicontazione dei pagamenti, che dovranno avvalersi di un apposito sistema contabile, incentrato sui pagamenti, nel quale sono evidenziate le posizioni debitorie esistenti derivanti da obbligazioni, con riferimento sia alla competenza giuridica che ai residui, nonché quelle derivanti dalle esigenze di gestione. Come specificato dal successivo articolo 5, la sperimentazione si incentrerà essenzialmente sulla predisposizione, da parte del responsabile della spesa, di un piano finanziario dei pagamenti, il cosiddetto crono-programma, che nel nuovo sistema contabile dovrebbe costituire il principale strumento di programmazione e di gestione. Il crono-programma dovrà, in particolare, tenere conto della data di assunzione e di scadenza delle obbligazioni, in modo da graduare nel tempo i pagamenti, che dovranno essere disposti entro il limite massimo delle autorizzazioni di cassa contenute nel bilancio. La relazione illustrativa specifica che, al fine di consentire l'elaborazione del piano finanziario dei pagamenti, dovranno essere predisposti, a livello dei capitoli di bilancio o dei piani di gestione ad essi sottostanti, specifiche scritture contabili nelle quali annotare le obbligazioni giuridiche via via assunte, nonché gli atti di programmazione, con progressione cronologica e con l'indicazione dei pagamenti da effettuare nel tempo. In questo contesto, dovrà poi individuarsi l'atto del dirigente responsabile della spesa che costituirà il presupposto dei pagamenti, da sottoporre agli uffici di controllo, in sostituzione del decreto di impegno previsto nell'attuale sistema incentrato sulla competenza giuridica. Sul punto, ritiene che siano meritevoli di considerazione le osservazioni contenute nel parere reso dalla Corte dei conti sullo schema di decreto ministeriale in esame in ordine alla necessità di prevedere che la Corte possa accedere ai dati relativi agli atti che costituiscono il presupposto dei pagamenti e alle connesse situazioni debitorie. Ritiene, infatti, necessario che tali

atti siano in qualche modo tipizzati e che la loro valenza riconosciuta in maniera tendenzialmente uniforme nell'ambito dell'amministrazione. Fa presente, poi, che l'articolo 6 precisa che la sperimentazione, oltre ad essere finalizzata all'individuazione di limiti all'assunzione di obbligazioni giuridiche in relazione all'autorizzazione di cassa, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, è volta ad individuare le modifiche da apportare alle clausole di copertura finanziaria degli oneri recati da provvedimenti legislativi adottati nella vigenza del bilancio redatto in termini di sola cassa.

Osserva, come si tratti di un aspetto di grande interesse per le competenze della Commissione bilancio, che è chiamata a valutare la sussistenza della copertura finanziaria dei diversi provvedimenti. Sembra, pertanto, opportuno che il Governo fornisca qualche chiarimento su questi temi sia ora sia nel corso della sperimentazione, anche al fine di valutare l'impatto del passaggio al bilancio di cassa sulle regole di copertura previste dall'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, con specifico riferimento alla copertura sui tre saldi.

In conclusione, osserva come il provvedimento in esame rappresenti il primo tassello di un processo di riforma assai ambizioso e complesso, che comporterà una generale rivisitazione della normativa in materia contabilità di Stato, incidendo in modo significativo sullo stesso disegno complessivo della legge di contabilità e finanza pubblica. Ritiene, pertanto, necessario che le Camere – e, in primo luogo, le Commissioni bilancio – siano strettamente associate al processo di sperimentazione, in modo da poter valutare le risultanze di tale processo e le problematiche che dovessero eventualmente emergere. In questa ottica, a suo avviso, dovrà essere valorizzata la disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, la quale prevede che nei due esercizi finanziari successivi a quello di adozione del decreto di avvio

della sperimentazione il Ministero dell'economia e delle finanze trasmetta alle Commissioni bilancio e alla Corte dei conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione del bilancio di cassa. Sul punto, oltre ad individuare un termine più preciso per la trasmissione del rapporto, ritiene che potrebbe essere opportuno prevedere che le Commissioni procedano, anche in corso d'anno, alla valutazione delle risultanze della sperimentazione, secondo le modalità che saranno ritenute più congrue, ad esempio, attraverso periodiche audizioni del Ragioniere generale dello Stato. A questo riguardo, a suo avviso, potrebbe valutarsi l'opportunità di procedere già nel corso dell'esame di questo schema ad una audizione, anche di carattere informale, di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, al fine di acquisire valutazioni tecniche in ordine al prossimo avvio della sperimentazione.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel rilevare come la rilevanza del provvedimento richieda che il suo esame sia svolto in tempi adeguati, ritiene che sia opportuno che, nell'ambito della necessaria attività istruttoria, si proceda allo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, segnala che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio scade il prossimo 29 novembre. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ministeriale ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIOR-

GETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.15.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

Nuovo testo C. 3687 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la Commissione è stata convocata per l'esame in sede consultiva del nuovo testo del disegno di legge in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché recante delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario in considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea, che prevede la possibilità che nella giornata di venerdì 19 novembre 2010 abbia luogo la discussione di tale disegno di legge. Osserva, tuttavia, che, ai sensi dell'articolo 119, comma 5, del Regolamento, durante la sessione di bilancio la V Commissione può esaminare in sede consultiva solo i disegni di legge che possono essere approvati durante la medesima sessione. Pertanto, in assenza di un consenso unanime riguardo all'opportunità di procedere all'espressione di un parere nella seduta di oggi, ritiene necessario rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta, da convocare nella giornata di domani, successivamente alla conclusione della sessione di bilancio.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 18 novembre 2010.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011).
C. 3778 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.
C. 3779 Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 10.30 alle 10.45 e dalle 16.50 alle 17.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 397 del 12 novembre 2010, a pagina 170, penultima riga, la parola: « Relatore » è sostituita dalla seguente: « Governo ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Atto n. 287 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 18 novembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.

Atto n. 287.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro PAGANO (PdL), *relatore*, rileva come Commissione sia chiamata ad esprimere il parere al Governo sullo schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario in merito

alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Atto n. 287).

Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, il quale si compone di 16 articoli, rileva innanzitutto come esso sia stato predisposto ai sensi della delega integrativa e correttiva di cui all'articolo 1, commi 3 e 5, e 33 della legge n. 88 del 2009 (Legge comunitaria 2008), e contenga un'ampia serie di modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/48/CE.

L'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo reca una modifica all'articolo 122 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), in materia di ambito di applicazione delle disposizioni del TUB relative al credito ai consumatori, al fine di precisare che, alle aperture di credito regolate in conto corrente non si applicano le previsioni dell'articolo 125-*septies* del TUB stesso in materia di cessione dei crediti.

I commi 2, 3, 4, 5 e 6 apportano invece modifiche di natura squisitamente formale agli articoli 123, 124, 125-*octies*, 125-*novies* e 126 del TUB.

L'articolo 2 dello schema di decreto modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 141 del 2010 introducendovi talune disposizioni in materia di regime transitorio per i finanziatori e gli intermediari del credito operanti nel settore del credito ai consumatori.

In particolare, il comma 1 prevede che tali soggetti si adeguino alle disposizioni del titolo I del predetto decreto legislativo n. 141 entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione da parte delle autorità creditizie. Inoltre si prevede che, fino a tale termine, continuino ad applicarsi le disposizioni del Titolo VI del TUB e dell'articolo 144 (recante le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, nonché dei dipendenti degli intermediari creditizi), del medesimo Testo unico, vigenti prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 141. Continuano altresì ad applicarsi, fino al medesimo termine, le disposizioni di attuazione emanate dalle autorità creditizie.

Il comma 2 prevede inoltre un regime transitorio relativamente alla disciplina concernente i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria.

A tale proposito, si prevede che, fino al termine indicato dal comma 1 e fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione delle nuove norme in materia di agenti e di mediatori creditizi recate dal decreto legislativo n. 141, ovvero, se posteriore, fino alla costituzione dell'organismo di vigilanza sui predetti agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, previsto dall'articolo 128-*undecies* del TUB, introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 141 del 2010, la Banca d'Italia esercita i poteri di controllo su tali soggetti previsti dall'articolo 128-*decies* del TUB. La disposizione prevede inoltre che le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 144 del TUB si applicano anche nei confronti dei mediatori creditizi persone fisiche.

L'articolo 3, comma 1, provvede a rinumerare come commi 6, 7 ed 8 i commi

5, 6 e 7 dell'articolo 117 del TUB, sostituito dall'articolo 4, comma 2, del già citato decreto legislativo n. 141 del 2010.

I commi 2, 3, 4, 5 ed 8 apportano, rispettivamente, correzioni di natura formale agli articoli 119, 120, 127 e 144 del TUB, come sostituiti dal medesimo articolo 4 del decreto legislativo n. 141.

Il comma 6 modifica a sua volta l'articolo 144, comma 3-*bis*, lettera a), del TUB, concernente l'indicazione dei comportamenti tenuti da soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione, nonché dai dipendenti di intermediari finanziari e creditizi per le quali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.160 e 64.555 euro.

In dettaglio, tra le condotte sanzionate, si introduce la violazione dell'obbligo di stipulare i contratti relativi a servizi bancari e finanziari nella forma prevista dal CICR, la violazione dell'obbligo di redigere i contratti di credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e di inserire nei contratti stessi le informazioni e condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, nonché la violazione degli obblighi per il creditore di effettuare comunicazioni al consumatore in caso di sconfinamento consistente, di durata superiore ad un mese, nei rapporti di conto corrente.

Il comma 7 modifica invece il comma 5-*bis* del predetto articolo 144 del TUB, recante la sanzione amministrativa pecuniaria per gli agenti in attività finanziaria ed i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione nei mediatori creditizi e negli agenti in attività finanziaria diversi dalle persone fisiche.

In dettaglio, si stabilisce che tale sanzione si applichi nel caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 125-*septies* del TUB relativi alla cessione del credito o del contratto di credito, precisando inoltre che il riferimento, contenuto nel comma 5-*bis*, al comma 4 del medesimo articolo 144 (recante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione, nonché dei dipendenti, nel caso di ostacolo alle funzioni di controllo svolte dalla Banca d'Italia presso

banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e intermediari finanziari) è limitato al primo periodo del comma, escludendo pertanto il secondo periodo, che riguarda la fattispecie di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti al fine di sfuggire all'applicazione delle disposizioni in materia di credito al consumo.

L'articolo 4 reca modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 141.

In particolare, il comma 1 inserisce tre nuovi commi.

Il nuovo comma 1-*bis* abroga alcune disposizioni del decreto-legge n. 223 del 2006, del decreto-legge n. 7 del 2007, del decreto-legge n. 185 del 2008, e del decreto-legge n. 78 del 2009, recanti disposizioni in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, estinzione anticipata del mutuo, estinzione automatica dell'ipoteca a seguito dell'estinzione del mutuo, portabilità del mutuo e relative sanzioni, nonché in materia di disciplina della data di valuta per il beneficiario di assegni circolari e bancari, in quanto tali previsioni risultano ormai comprese in disposizioni del TUB introdotte o modificate dal decreto legislativo n. 141 del 2010.

Il nuovo comma 1-*ter* porta alcune modifiche agli articoli 8 ed 8-*bis* del decreto-legge n. 7 del 2007, in materia di estinzione anticipata e portabilità del mutuo nonché di cancellazione dell'ipoteca, al fine di correggere i riferimenti normativi ivi contenuti alla luce delle modifiche apportate al TUB dal decreto legislativo n. 141.

Il nuovo comma 1-*quater* modifica l'articolo 2, comma 5-*quinquies* del decreto-legge n. 185 del 2008, in materia di destinazione al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di portabilità dei mutui, sempre al fine di aggiornare i riferimenti normativi ivi contenuti alle modifiche apportate al TUB dal decreto legislativo n. 141.

Il comma 2 modifica la norma transitoria di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 141, volta a disciplinare l'applicazione delle modifiche al Titolo VI del TUB (in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e di rapporti con i clienti nel settore creditizio) recate agli articoli 4, 5 e 6 del medesimo decreto legislativo n. 141.

Rispetto all'attuale formulazione della norma, si prevede che le nuove previsioni entrino in vigore 120 (e non più 90) giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo n. 141; si stabilisce inoltre che restino in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione in materia adottate dalle autorità creditizie.

L'articolo 5 reca alcune modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 141.

In particolare, il comma 1 integra l'articolo 133 del TUB, in materia di abuso di denominazione nel settore bancario e finanziario, al fine di consentire alla Banca d'Italia di autorizzare in via generale l'uso delle espressioni « moneta elettronica », « istituto di pagamento » e « finanziaria » anche da parte di soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari, qualora tale possibilità sia giustificata dall'esistenza di controlli amministrativi o di « elementi di fatto ».

Rileva come la disposizione non appaia del tutto chiara, in particolare, per quanto riguarda gli elementi di fatto, non meglio identificati, che potrebbero giustificare l'estensione della possibilità di utilizzare le predette locuzioni anche da parte di soggetti a loro volta del tutto indeterminati.

I commi 2, 3 e 4 apportano modifiche di carattere formale agli articoli 132 e 145-*bis* del TUB.

Con riferimento al comma 4 non si individua peraltro, nel testo vigente dell'articolo 145-*bis* del TUB, la parte che la disposizione intende sopprimere.

L'articolo 6, comma 1, novella l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 141, intervenendo sulla disciplina relativa alle società di cartolarizzazione dei crediti contenuta nell'articolo 3 della legge n. 130 del 1999.

In particolare, viene sostituito il comma 3 del predetto articolo 3. Rispetto alla vigente formulazione della disposizione, è mantenuto l'obbligo di costituzione nella forma di società di capitali, mentre si introduce la possibilità che la Banca d'Italia, in base alle delibere CICR, imponga a tali società obblighi ulteriori di segnalazione relativi ai crediti cartolarizzati, al fine di vigilare sulla posizione debitoria dei soggetti cui i crediti sono riferiti.

Inoltre, viene introdotto un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 7-*ter* della predetta legge n. 130, disponendo che le disposizioni del TUB previste in tema di intermediari finanziari vengano applicate anche ai cessionari di obbligazioni bancarie garantite (*covered bonds*), costituite sostanzialmente da crediti ipotecari, o fondiari, da crediti verso la pubblica amministrazione ovvero garantiti da quest'ultima, nonché da titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli.

Il comma 2 apporta una correzione di natura formale all'articolo 9, comma 8, dello decreto legislativo n. 141, laddove si novella l'articolo 199 del TUB, in materia di società fiduciarie.

L'articolo 7 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 141, al fine di individuare la normativa applicabile agli intermediari nel periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e l'effettiva operatività a regime della nuova disciplina. In sostanza si chiarisce che nel predetto periodo si continuerà ad applicare la disciplina primaria e secondaria previgente, salvo che per alcune materie, per le quali la nuova disciplina è immediatamente in vigore.

In particolare, il comma 1 sostituisce i primi tre commi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 141.

In dettaglio, viene mantenuta la possibilità, per gli intermediari finanziari e i consorzi di garanzia collettiva fidi, di continuare a operare per i 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti pre-

scritti dalla nuova disciplina, ove tali soggetti siano iscritti agli appositi elenchi, precisandosi peraltro che la predetta iscrizione deve essere avvenuta ai sensi delle norme vigenti al 4 settembre 2010 (data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo n. 141). Si esclude inoltre che tale prosecuzione sia possibile per le attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento, per le quali si configura invece l'immediata operatività delle nuove norme.

Si consente inoltre, fino al completamento degli adempimenti legati all'entrata in vigore della nuova disciplina recata dal decreto legislativo n. 141, l'iscrizione di nuovi soggetti negli elenchi degli intermediari finanziari previsti dalla disciplina previgente.

L'iscrizione nell'albo e negli elenchi previsti dalla nuova disciplina rimane subordinata all'entrata in vigore delle relative disposizioni attuative, aggiungendosi peraltro che l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi è altresì subordinata alla costituzione dell'Organismo chiamato, ai sensi del nuovo articolo 128-*undecies* del TUB, a gestirli.

Il comma 2, sostituendo le lettere *a)* e *b)* del comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 141, mantiene ferme le prescrizioni in tema di cancellazione e di iscrizione negli albi e negli elenchi degli intermediari finanziari per il periodo transitorio, recate dal predetto articolo 10, precisando tuttavia che la data di riferimento per l'individuazione della disciplina previgente è il 4 settembre 2010, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di tale ultimo decreto legislativo.

Il comma 3 sostituisce il comma 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 141, precisando che, ai fini della soppressione della sezione speciale dell'elenco degli intermediari finanziari, riservato agli intermediari non operanti nei confronti del pubblico, nonché della sezione speciale del predetto elenco riservato ai cambiavalute, il riferimento agli articoli 111 e 155,

comma 5, del TUB, deve intendersi alle disposizioni del TUB in vigore dalla data del 4 settembre 2010.

I commi 4 e 5 modificano i commi 8 e 9 dell'articolo 10, disponendo che le norme previgenti continuino ad applicarsi sino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative del Titolo III concernente gli intermediari, ancorché abrogate o sostituite dalle nuove regole.

In dettaglio, il comma 4 stabilisce, in tema di società di cartolarizzazione, che le vecchie norme, e le relative disposizioni di attuazione, troveranno applicazione sino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione volte ad assicurare la continuità delle segnalazioni sui crediti cartolarizzati, con la prescrizione di provvedere all'emanazione delle suddette regole entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 141. Analoghe prescrizioni sono previste per i soggetti cessionari di *covered bonds*, ai quali si applicherà la vecchia disciplina sino all'entrata in vigore delle norme di attuazione delle nuove regole.

Il comma 5 prevede invece esplicitamente che anche la previgente normativa in materia di albo degli intermediari, contenuta nell'articolo 106 del TUB, come vigente al 4 settembre 2010, si applichi sino all'entrata in vigore delle norme attuative della nuova regolamentazione, fatto salvo quel che riguarda le norme in tema di concessione dei finanziamenti, la cui decorrenza è immediata.

La disposizione precisa inoltre che, in attesa che le nuove norme entrino a regime, non si configura come « esercizio nei confronti del pubblico » di intermediazione creditizia il rilascio di garanzie tra società infragruppo. A quest'ultimo riguardo segnala come tale previsione riprenda sostanzialmente un rilievo recato dalla lettera *u*) delle osservazioni contenute nel parere approvato dalla Commissione Finanze sullo schema del decreto legislativo n. 141.

Il comma 6 sostituisce il comma 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 141, anche in questo caso al fine di specificare che i riferimenti alle disposi-

zioni del TUB in materia di intermediari finanziari e di confidi si riferiscono a quelle in vigore dalla data del 4 settembre 2010.

L'articolo 8 reca modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 141 in materia di disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Il comma 1 modifica il comma 6 dell'articolo 128-*quater* del TUB, al fine di precisare che agli agenti in attività finanziaria i quali prestino esclusivamente i servizi di pagamento, non si applica, oltre che l'obbligo di monomandato, anche l'obbligo di svolgere esclusivamente l'attività di agente o le attività connesse o strumentali.

Il comma 7 integra l'articolo 128-*septies* del TUB, in materia di requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi, prevedendo che la permanenza nel predetto elenco è subordinata all'esercizio effettivo dell'attività ed all'aggiornamento professionale.

I commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 apportano correzioni di carattere formale agli articoli 128-*quater*, 128-*quinquies*, 128-*sexies*, 128-*duodecies* e 128-*quaterdecies* del TUB.

L'articolo 9 apporta una correzione di natura formale al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 141 del 2010, relativamente ai requisiti patrimoniali richiesti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e nell'elenco dei mediatori creditizi.

In merito alla formulazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 141, segnala l'esigenza di correggere anche la formulazione del comma 1 della predetta disposizione, sostituendo, al primo periodo, la parola « articolo » con quella « articoli ».

L'articolo 10 modifica il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 141, relativamente alla composizione dell'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

In particolare, il comma 1 elimina la previsione secondo la quale i componenti dell'Organismo stesso sono scelti secondo procedure definite dallo statuto del mede-

simo Organismo, mentre il comma 2 reca una modifica di natura prettamente formale.

L'articolo 11 modifica il comma 1, lettere *g*) e *h*), dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 141, relativamente ai compiti dell'Organismo preposto alla tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

In particolare, viene eliminato il riferimento all'organizzazione dell'esame professionale per l'accesso all'esercizio dell'attività, che è già attribuito a tale Organismo dall'articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 141, e si specifica che compito di detto Organismo è l'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nonché la cura dell'aggiornamento professionale degli iscritti.

Inoltre, si precisa che l'obbligo di indire corsi di formazione nei confronti del personale (dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi) riguarda non solo le società di mediazione, ma anche gli agenti in attività finanziaria.

L'articolo 12 reca, ai commi 1 e 2, correzioni materiali all'articolo 23, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 141, in materia di contenuto degli elenchi dei agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Il comma 3 integra inoltre il contenuto dell'elenco dei mediatori creditizi, prescrivendo che vi sia indicato anche l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata degli iscritti.

Il comma 4 introduce l'obbligo, per gli iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, di comunicare all'Organismo le variazioni di tutti gli elementi (e non più solo alcuni) annotati nel predetto elenco.

L'articolo 13 novella l'articolo 26 del decreto legislativo n. 141, al fine di modificare le norme che disciplinano, in via transitoria, l'attività di mediazione creditizia.

In particolare, il comma 1 introduce nel predetto articolo 26 un nuovo comma 01, ai sensi del quale le Autorità compe-

tenti sono chiamate ad emanare le norme di attuazione delle norme relative ad agenti e mediatori (di cui al Titolo VI-*bis* del TUB ed al Titolo IV del decreto legislativo n. 141) nonché quelle relative alla costituzione dell'Organismo che gestisce gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, al più tardi entro il 31 dicembre 2011, al fine di definire una data certa per l'entrata a regime della normativa, in coordinamento con quanto previsto in materia di intermediari.

Il comma 2 prevede che l'obbligo, per i soggetti già iscritti nell'albo dei mediatori creditizi, di chiedere entro 6 mesi l'iscrizione nel nuovo elenco si applica anche ai nuovi iscritti entro il 30 giugno 2011, nonché ai soggetti che svolgono attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari.

Il comma 3 consente di effettuare nuove iscrizioni negli albi assoggettati alla disciplina previgente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 141, fino al 30 giugno 2011, ovvero fino alla data di costituzione dell'Organismo che gestirà il relativo elenco (e non più entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 141); tale possibilità è estesa anche in favore dei mediatori che svolgono attività di recupero crediti.

Il comma 4 postpone di un anno (dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012) il termine di necessario adeguamento alla nuova disciplina, per le società di servizi promosse dalle associazioni di imprenditori operanti, in via strumentale rispetto all'attività di rappresentanza, nel settore della prestazione di servizi finanziari ai soci.

L'articolo 14, comma 1, apporta una correzione meramente formale all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 141, recante modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007, di attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo.

Il comma 2 modifica a sua volta il medesimo articolo 27, al fine di consentire l'applicazione delle norme antiriciclaggio recate dal predetto decreto legislativo n. 231 anche agli agenti di istituti di pagamento nazionali e comunitari.

Il comma 3 integra il predetto articolo 27 con una disposizione di natura transitoria, al fine di specificare che, fino all'iscrizione negli elenchi o albi previsti dalla nuova normativa recata dal decreto legislativo n. 141, continuano ad applicarsi le norme del decreto legislativo n. 231 previgenti all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 141.

L'articolo 15 novella l'articolo 28 del decreto legislativo n. 141.

In particolare, il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'articolo 28, al fine di chiarire che la nuova disciplina di agenti e mediatori entra a regime all'indomani dell'emanazione della disciplina secondaria, ovvero dopo la costituzione dell'Organismo preposto alla tenuta dei relativi elenchi, prevedendosi pertanto che le norme abrogande e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi sino al predetto termine.

In merito alla formulazione della disposizione, segnala l'opportunità di specificare che la nuova disciplina si applica dopo l'emanazione della normativa secondaria di attuazione, ovvero, se ciò avviene in data posteriore, dopo la costituzione dell'Organismo.

Il comma 2 inserisce nel predetto articolo 28 i nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter*, con lo scopo di chiarire i tempi di entrata a regime della riforma e di specificare qual è la disciplina applicabile ad agenti e mediatori nella fase transitoria.

In particolare, il nuovo comma 1-*bis* specifica che agli agenti e mediatori iscritti nei rispettivi albo o elenco ai sensi della disciplina previgente continuano ad applicarsi tutte le previgenti disposizioni primarie e secondarie, anche nei 6 mesi successivi alla data di costituzione dell'Organismo che gestirà i relativi nuovi elenchi (termine entro il quale si deve chiedere l'iscrizione nei nuovi elenchi) ovvero fino

alla data di iscrizione (o di diniego della domanda di iscrizione) nei nuovi elenchi.

Il nuovo comma 1-*ter* prevede invece che, ad eccezione del comparto del credito al consumo, gli agenti e mediatori rimangono assoggettati alle sanzioni amministrative previgenti, fino alla data in cui entra a regime la loro riforma.

Il comma 3 modifica l'ultimo comma dell'articolo 28, in ordine ai termini di applicazione delle nuove norme sugli agenti e i mediatori.

Mentre la norma vigente prevede la generale operatività a regime della nuova regolamentazione, decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 141, la modifica propone invece un'applicazione graduale e differenziata della disciplina novellata, nell'ottica di individuare con maggiore precisione quelle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 141 che si applicano a decorrere dal predetto termine di sessanta giorni, in quanto non necessitano di attuazione.

In dettaglio, si prevede di rendere immediatamente applicabili le norme sulla responsabilità degli intermediari rispetto all'operato dei propri agenti, nonché dei mediatori rispetto all'azione dei propri dipendenti e collaboratori, sulla dispensa dall'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria per l'esercizio di attività di incasso di fondi su incarico di istituti di pagamento o di moneta elettronica, sul divieto di erogazioni e incassi a carico dei mediatori, sui rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sulla salvezza dell'eventuale normativa speciale recata con il decreto legislativo n. 146 del 2007, che ha attuato in Italia la direttiva comunitaria sui servizi di pagamento.

Inoltre si prevede la soppressione, per Banche e Poste, del divieto di mandato diretto nei confronti degli agenti in attività finanziaria.

La Relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo precisa che nella selezione delle norme si è tenuto conto dell'ordine del giorno 0/2323/1/05

Latronico, presentato presso la 5a Commissione Bilancio del Senato in data 21 settembre 2010.

L'articolo 16, comma 1, chiarisce, al primo periodo, che le modifiche, le integrazioni e le sostituzioni apportate dallo schema di decreto in esame si applicano dalla stessa data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 141, in modo da evitare soluzioni di continuità tra la data di entrata in vigore delle diverse parti del medesimo decreto n. 141 e quella del decreto legislativo correttivo.

Il secondo periodo del comma proroga sino a centoventi giorni successivi all'entrata in vigore del decreto di modifica i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 19 settembre 2010 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 141).

Ai sensi del comma 2 il secondo periodo del comma 1 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione del decreto legislativo in esame sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I commi da 3 a 7 recano correzioni di carattere formale agli articoli 7, 14, 16 e 17 del decreto legislativo n. 141.

Al riguardo, segnala come ci siano due commi numerati entrambi come comma 3.

Il comma 8 modifica il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 141, al fine di estendere gli obblighi di aggiornamento professionale previsti per gli agenti in attività finanziaria anche ai mediatori creditizi.

In merito alla rubrica dell'articolo 16, rileva come essa qualifichi impropriamente come « *errata corrige* » le modifiche al decreto legislativo n. 141, atteso che esse hanno invece natura novativa del testo del predetto decreto.

Ricorda altresì che la Commissione Bilancio abbia espresso una valutazione favorevole sul provvedimento, per gli aspetti di competenza.

Evidenzia quindi come la massima parte delle modifiche recate dallo schema di decreto legislativo riguardi correzioni di natura eminentemente formale al decreto

legislativo n. 141 del 2010, molte delle quali relative ai riferimenti interni al predetto decreto legislativo n. 141.

Inoltre, vengono modificate ed ampliate alcune disposizioni di carattere transitorio previste per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo regime introdotto dal decreto legislativo n. 141, al fine di evitare, soprattutto per quanto riguarda la disciplina degli intermediari creditizi, che possano verificarsi lacune del quadro normativo, sia sotto il profilo amministrativo sia sotto il profilo sanzionatorio.

Osserva, peraltro, come lo schema di decreto legislativo, limitandosi a correggere quanto già prescritto dal decreto legislativo n. 141 del 2010, non abbia attuato gli ulteriori principi e criteri direttivi inseriti nell'originaria norma di delega dall'articolo 13 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2010), in particolare per quanto riguarda la promozione dell'educazione finanziaria e l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione amministrativa delle frodi nel settore del credito al consumo.

Tuttavia, poiché sembra che l'Esecutivo intenda esercitare mediante uno o più provvedimenti ulteriori i profili ancora non attuati della delega conferitagli dall'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, l'esame dello schema di decreto legislativo fornisce l'occasione per mettere a fuoco, nel clima di collaborazione che abitualmente contraddistingue i lavori della Commissione, alcuni temi attinenti alla disciplina del credito ai consumatori che non sono stati ancora oggetto di specifiche previsioni o che devono comunque essere meglio approfonditi.

A titolo esemplificativo, segnala come non siano state ancora affrontate alcune problematiche relative alle prassi anomale riscontrate nella catena distributiva nel settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, in particolare per quanto riguarda la disciplina dell'estinzione anticipata, nonché i comportamenti fraudolenti o comunque lesivi dell'utente consumatore.

Inoltre ritiene opportuno riproporre il tema, già oggetto dell'osservazione di cui

alla lettera *dd*) del parere approvato dalla Commissione Finanze sullo schema di decreto legislativo n. 141, non recepita dal Governo, relativa all'allargamento dell'ambito di applicazione dell'articolo 111, comma 4, del TUB, al fine di estendere anche alle cooperative sociali, alle cooperative di finanza mutualistica e solidale ed alle società di mutuo soccorso la possibilità di concedere finanziamenti di micro-credito.

Propone, quindi, di verificare, nel prosieguo dell'esame, la possibilità di intervenire su tale complesso di questioni, in un'ottica di proficua collaborazione che egli intende stimolare il più possibile, confidando nella possibilità di instaurare un utile confronto anche con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide le considerazioni svolte dal relatore circa l'opportunità di affrontare in questa sede anche taluni aspetti che avevano costituito oggetto dei rilievi contenuti nel parere approvato dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo n. 141 del 2010. Rileva, infatti, come al di là della ventilata intenzione del Governo di adottare nel prossimo futuro ulteriori schemi di decreto legislativo per esercitare le parti della delega non ancora attuate, l'attuale incertezza della situazione politica consigli di sfruttare l'occasione costituita dall'esame del provvedimento per segnalare alcuni aspetti di interesse della Commissione Finanze.

In tale contesto, evidenzia inoltre l'esigenza di affrontare il tema della rateizzazione dei crediti tributari e contributivi, rispetto al quale stanno emergendo talune problematiche. In particolare, l'Amministrazione finanziaria segnala come, a causa delle difficoltà finanziarie nelle quali si trovano molte imprese, in ragione dell'attuale crisi economica, per circa un terzo dei 15 miliardi di crediti tributari e contributivi oggetto di rateizzazione, si stanno manifestando segnali di sofferenza, in conseguenza del mancato pagamento

anche di una sola delle rate. A tale proposito, ritiene opportuno intervenire sulla disciplina relativa alla rateizzazione, sia al fine di venire incontro alle esigenze delle imprese in difficoltà, sia per garantire meglio le entrate erariali, che risulterebbero pregiudicate definitivamente in caso di fallimento delle imprese stesse.

Sotto un diverso profilo ribadisce l'esigenza, già rilevata dalla Commissione, di affrontare anche il tema dei rimborsi IVA legati alle modifiche recentemente intervenute nella disciplina concernente la territorialità a fini IVA delle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi.

Alberto FLUVI (PD), con riferimento alle tematiche evidenziate dal relatore e dal Presidente, esprime la sua disponibilità di massima ad affrontare in questa sede anche problemi non strettamente attinenti al contenuto specifico dello schema di decreto legislativo in esame, rilevando tuttavia l'opportunità di verificare la reale disponibilità del Governo in merito, anche in considerazione del fatto che lo stesso Esecutivo ha fatto informalmente trasparire l'intenzione di adottare prossimamente uno o più schemi di decreto legislativo volti ad esercitare le parti della delega non ancora attuate.

Esprime inoltre perplessità circa il fatto che i prossimi sviluppi della situazione politica possano effettivamente consentire di affrontare un novero di questioni abbastanza esteso, quale quello prospettato dal Presidente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 18 novembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03412 Delfino: Realizzazione della variante di Demonte e Venadio sulla SS 21	40
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	44
5-03413 Delfino: Realizzazione del nuovo Tunnel del Colle di Tenda	41
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	45
5-03767 Stradella: Deliberazioni CIPE per la realizzazione del terzo valico MI-GE	41
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	46
5-03734 Piffari: Iniziative urgenti per scongiurare ritardi nella realizzazione dell'autostrada Bre-Be-Mi	41
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	48
5-03604 Meta: Attivazione del sistema di pedaggiamento sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta ANAS	42
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	50
5-03204 Ceccuzzi: Sul pedaggiamento delle autostrade e raccordi autostradali ANAS e sull'adeguatezza degli stanziamenti per la manutenzione e l'ammodernamento della rete ANAS della regione Toscana	42
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	51
5-03576 Tommaso Foti: Fondo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati	42
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	52
5-03636 Lanzarin: Assegnazione di alloggi ai soci della cooperativa edilizia « La Brianza » .	42
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	53
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), prof. Bernardo De Bernardinis, in ordine alle linee guida dell'attività dell'Istituto .	43
AVVERTENZA	43

INTERROGAZIONI

Giovedì 18 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 8.55.

5-03412 Delfino: Realizzazione della variante di Demonte e Venadio sulla SS 21.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Teresio DELFINO (UdC), pur riconoscendo l'impegno del sottosegretario, si

dichiara insoddisfatto della risposta fornita da quest'ultimo, in quanto ritiene che la risposta abbia lasciato inevasa la questione del cronoprogramma con i tempi per l'approvazione definitiva del progetto della Variante di Demonte. Fa presente come nella risposta il sottosegretario abbia invece riferito esclusivamente sulle risorse dichiarando che ad oggi non è disponibile alcun finanziamento per la realizzazione della suddetta Variante, per la quale invece nel 2008, dopo l'approvazione del progetto preliminare, fu assicurata l'assegnazione di circa 60 milioni di euro. Conclude evidenziando come il quadro descritto dal sottosegretario lasci chiaramente intendere che l'opera infrastrutturale in questione, la quale interviene su un'arteria strategica per la provincia di Cuneo, non potrà trovare realizzazione nei prossimi anni.

5-03413 Delfino: Realizzazione del nuovo Tunnel del Colle di Tenda.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Teresio DELFINO (UdC) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, la quale non affronta però in maniera puntuale il tema dei tempi per la procedura della gara per l'affidamento definitivo dei lavori dell'opera infrastrutturale cosiddetta « Tenda-Bis ». Pur comprendendo che la procedura di gara coinvolge un altro Paese oltre l'Italia, fa notare come nei recenti accordi con la Francia siano state inserite clausole a cui ricorrere in caso di inadempienza. Preannuncia quindi la presentazione di un ulteriore atto di sindacato ispettivo, al fine di comprendere quali siano le effettive possibilità di giungere all'appalto per l'ammodernamento del Colle di Tenda, considerato che, a suo avviso, vi sono dei ritardi significativi per la realizzazione di tale infrastruttura.

5-03767 Stradella: Deliberazioni CIPE per la realizzazione del terzo valico MI-GE.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Franco STRADELLA (PdL), ringraziando il sottosegretario per la risposta, si dichiara soddisfatto della medesima soprattutto in relazione alla questione della proroga delle autorizzazioni comunali dei territori interessati dai lavori per il cosiddetto « Terzo Valico ». Precisando comunque che le informazioni a lui pervenute dai territori interessati dall'infrastruttura in ordine alla proroga delle autorizzazioni comunali sono di diverso tenore, prende atto di quanto invece dichiarato dal sottosegretario.

5-03734 Piffari: Iniziative urgenti per scongiurare ritardi nella realizzazione dell'autostrada Bre-Be-Mi.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, sottolineando come i ritardi nelle operazioni di esproprio rischiano di produrre un ritardo nella realizzazione dell'opera infrastrutturale in questione con evidenti disagi per le società interessate alla realizzazione medesima. Sottolinea l'importanza di individuare specifiche scadenze temporali per la corresponsione delle indennità da esproprio, considerato che tali indennizzi costituiscono molto spesso la base finanziaria necessaria per le famiglie interessate per l'individuazione di una diversa abitazione. Conclude evidenziando l'importanza del rispetto della data fissata per la conclusione dei lavori (2013) e l'opportunità che i problemi relativi agli espropri da parte di

RFI non comportino uno spostamento al 2014 della data suddetta.

5-03604 Meta: Attivazione del sistema di pedaggiamento sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta ANAS.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Michele Pompeo META (PD) si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta che, a suo avviso, non fornisce alcuna soluzione ai quesiti posti nell'atto di sindacato ispettivo. Precisa come il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, avesse indicato nei 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo il termine per l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la individuazione dei criteri e delle modalità per l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS Spa. Sottolineando come tale decreto del Presidente del Consiglio, che deve essere emanato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non è, allo stato, ancora emanato, richiama l'attenzione sulla emanazione nel frattempo del bando di gara dell'ANAS, pur in assenza dell'atto governativo sopra richiamato. Nel far notare come nell'elenco delle tratte autostradali da sottoporre a pedaggio sembra che saranno ricompresi i tratti più pericolosi, quali ad esempio il Raccordo anulare di Roma, richiama l'attenzione sulla politica del Governo in materia infrastrutturale che, a suo avviso, non risponde a logiche di buonsenso e che colpisce indiscriminatamente i cittadini che, per ragioni diverse, sono costretti a ricorrere al proprio veicolo per spostarsi. A tale proposito richiama i tagli di risorse finanziarie per il trasporto pubblico locale, la questione dei pedaggi autostradali e dell'aumento delle tariffe, nonché il tema del contratto di programma delle Ferrovie

dello Stato in relazione al trasporto pubblico locale.

5-03204 Ceccuzzi: Sul pedaggiamento delle autostrade e raccordi autostradali ANAS e sull'adeguatezza degli stanziamenti per la manutenzione e l'ammodernamento della rete ANAS della regione Toscana.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Franco CECCUZZI (PD) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario sia sulla base delle considerazioni circa la politica infrastrutturale del Governo avanzate dal collega Meta sia in considerazione della mancanza delle risorse necessarie per la manutenzione ordinaria del tratto Firenze-Siena, motivo per cui, a suo avviso, tale tratto andrebbe sottratto al pedaggiamento.

5-03576 Tommaso Foti: Fondo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Tommaso FOTI (PdL) prende atto della risposta fornita dal sottosegretario.

5-03636 Lanzarin: Assegnazione di alloggi ai soci della cooperativa edilizia «La Brianza».

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Manuela LANZARIN (LNP) si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, pur precisando che attenderà i riscontri degli approfondimenti in atto, a cui il sottosegretario ha fatto riferimento.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione del presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), prof. Bernardo De Bernardinis, in ordine alle linee guida dell'attività dell'Istituto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale.
C. 3081 Reguzzoni.

ALLEGATO 1

5-03412 Delfino: Realizzazione della variante di Demonte e Venadio sulla SS 21.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione in esame, si richiama quanto precedentemente comunicato all'onorevole interrogante in risposta ad analoghi atti n. 3-00965 in data 20 aprile 2010 e 3-01020 cui si era data risposta in data 12 ottobre 2010 risposta riguardo la quale, ad oggi, non si rilevano elementi aggiuntivi.

In tali risposte si rappresentava che l'intervento sulla strada statale 21 denominato « Variante di Demonte » fa parte di un più complessivo progetto che prevede la realizzazione di una variante agli abitati di Demonte, Aisone e Vinadio.

Tale progetto sarà attuato mediante la realizzazione di tre lotti funzionali.

In merito al lamentato ritardo dell'intervento di realizzazione della variante compresa tra Demonte e Vinadio lungo la SS. 21 « della Maddalena », l'ANAS ha fatto conoscere che il 27 maggio 2008 ha approvato il progetto preliminare della variante alla SS. 21 da Demonte a Vinadio.

Per la realizzazione della nuova infrastruttura, che ha un costo complessivo presunto di circa 260 milioni di euro, non è, allo stato, disponibile alcun finanziamento.

Sempre rispondendo ai citati atti, si comunicava che l'ANAS aveva effettuato alcuni incontri con le realtà locali, amministrative ed economiche al fine di verificare la possibilità di ottenere il finanziamento della progettazione, solamente per

la variante di Demonte, ad oggi non disponibile; purtroppo, come è noto, tali tentativi non hanno raggiunto l'obiettivo sperato.

Nell'ambito dell'incontro dello scorso 7 settembre tra ANAS e gli enti territoriali, è stata avanzata richiesta dalla Regione Piemonte e Provincia di Cuneo di sviluppare un'alternativa al progetto della variante di Demonte con un costo più contenuto rispetto al progetto preliminare già approvato.

La soluzione, da inquadrarsi come studio di fattibilità, sarà sviluppata da ANAS e quindi presentata a tutti gli enti territoriali competenti al fine di acquisire un nulla osta di massima.

La società stradale conferma, comunque, di essere disposta a partecipare alla verifica di eventuali ipotesi alternative, relativamente alla sola variante di Demonte, rispetto a quelle approvate nel 2008, qualora le stesse siano effettivamente condivise a livello locale e fattibili dal punto di vista tecnico-economico.

L'ANAS ha ultimamente comunicato che non sono emersi ulteriori elementi di novità rispetto a quanto qui riferito.

Sarà comunque impegno preciso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tenere sotto attenta osservazione lo svilupparsi della questione, considerata di particolare importanza.

ALLEGATO 2

5-03413 Delfino: Realizzazione del nuovo Tunnel del Colle di Tenda.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'anno 2009, l'Anas ha bandito la gara d'appalto integrato per l'ammodernamento del tunnel del Colle di Tenda. La prequalificazione delle imprese partecipanti è stata completata ma la gara risulta sospesa. Il motivo del fermo deriva dal fatto che non sono più disponibili alcune aree individuate dagli Enti competenti per lo stoccaggio dello smarino sul versante francese del Tunnel, elencate nel progetto definitivo a base di gara.

La delegazione italiana della Commissione Intergovernativa per le Alpi del Sud (CIG) nel corso della riunione svoltasi a Roma il 7 maggio 2010, ha chiesto alla Francia di trovare una soluzione, come peraltro, previsto dagli accordi; nel frattempo, considerate le aspettative delle zone interessate, l'Anas ha attivato ulteriori contatti con gli Enti territoriali italiani per individuare soluzioni alternative sul nostro territorio.

Non avendo ricevuto un concreto riscontro sui contenuti della nota da indirizzare ad ANAS Spa che è stata sottoposta ad agosto 2010 alla firma congiunta della parte francese ed in considerazione del ritardo nell'individuazione definitiva del sito in territorio francese ove poter prevedere la discarica delle anidriti, il 19 ottobre il capo Delegazione italiana della CIG ha provveduto a fornire ad ANAS Spa le indicazioni a cui attenersi per la prosecuzione delle procedure di gara in pendenza della conclusione delle fasi approvative dei siti di deposito delle anidriti.

In sostanza l'ANAS Spa è stata autorizzata a dare immediato corso a tutte le

procedure necessarie a rendere completamente operativa nel minor tempo possibile l'individuazione del sito di discarica e/o smaltimento delle anidriti in territorio italiano, prendendo in considerazione i siti (cave di gesso) indicati dalla Regione Piemonte.

Per questi ultimi l'ANAS Spa, così come prescritto dalla struttura tecnica Regionale e della Provincia di Cuneo nel corso della riunione operativa dello scorso 23 luglio, ha provveduto a verificare la disponibilità da parte dei proprietari (per la successiva acquisizione dell'autorizzazione degli Enti locali) ottenendo un solo riscontro positivo.

Inoltre l'ANAS Spa ha verificato anche l'ulteriore possibilità per l'individuazione di discariche (in provincia di Cuneo) autorizzate per la natura delle anidriti di scavo; in ciò ha ottenuto tre riscontri positivi.

Non appena individuato definitivamente un sito in territorio italiano, ed ove non siano ancora pervenute definitive indicazioni da parte dell'Amministrazione francese, l'ANAS Spa dovrà provvedere a modificare i documenti per l'appalto (con la previsione del deposito delle anidriti nel sito autorizzato in territorio italiano ma con la possibilità di deposito anche nei due siti in territorio francese, attualmente indicati da parte della delegazione francese ed in via di autorizzazione) ed a sottoporli alla CIG per la prevista approvazione.

ALLEGATO 3

5-03767 Stradella: Deliberazioni CIPE per la realizzazione del terzo valico MI-GE.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli sforzi che hanno caratterizzato la programmazione del Terzo Valico dei Giovi, hanno una lunga storia.

Il Cipe, con delibera n. 78 del 29 settembre 2003, ha approvato con prescrizioni il progetto preliminare relativo alla « Linea AV/AC Milano Genova III Valico dei Giovi » ed il SIA – studio di impatto ambientale, definendo la localizzazione dell'opera con conseguente variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati ed identificando il limite di spesa in 4.719 milioni di euro.

Lo stesso Comitato, con delibera n. 80 del 29 marzo 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 2006, ha approvato il progetto definitivo del Terzo Valico dei Giovi, fissando il limite di spesa in 4.962 milioni di euro. A detto importo va aggiunta la somma di 98 milioni di euro riconducibili ai costi di struttura, come individuati nel contratto di programma 2007-2011 per un totale di 5.060 milioni di euro.

Il Cipe, con delibera 101/2009 adottata nella seduta del 6 novembre 2009, ha assegnato all'opera un finanziamento per un importo pari a 500 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro a carico dell'articolo 21 del decreto legge n. 185/2008, e di 100 milioni di euro a carico del Fondo infrastrutture-quota del 15 per cento a favore del centro-nord.

Con la legge finanziaria per il 2010 (all'articolo 2 commi 232 e seguenti, articolo 2 comma 232 e seguenti) il « Terzo

Valico dei Giovi » è stato considerato tra i progetti prioritari da realizzarsi tramite la nuova disciplina per lotti costruttivi ed è stato oggetto di un decreto ministeriale prima e di un decreto del Presidente del Consiglio poi che ha autorizzato, previo perfezionamento tramite delibera Cipe, l'avvio dei lavori per lotti costruttivi.

L'istruttoria presentata al Cipe del 5 novembre del 2010, riassume le fasi di realizzazione per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori e i relativi fabbisogni annuali del progetto; definisce compiutamente le variazioni di costo del progetto, in dipendenza di alcuni eventi verificatisi successivamente all'approvazione del progetto definitivo da parte del Cipe, cioè successivamente al 6 novembre 2009, al fine di avviare le procedure previste per l'aggiornamento dei limiti di spesa ai sensi della « legge obiettivo »; evidenzia la corrispondenza del progetto ai requisiti previsti dalla legge 191 del 23 dicembre 2009 (legge finanziaria 2010) articolo 2 comma 232 e seguenti (cd. « progetti prioritari da realizzarsi in lotti costruttivi ») ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la collocazione del progetto nella casistica richiamata.

Relativamente alle preoccupazioni degli interpellanti in riferimento alla scadenza delle autorizzazioni comunali dei territori interessati ai cantieri, cioè alla dichiarazione di pubblica utilità, si ravvisa che la dichiarazione di pubblica utilità ha un

termine di scadenza a cinque anni di distanza dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti della delibera di approvazione del progetto definitivo (80/2006), avvenuta il 26 luglio 2006. Tale termine, ai sensi della medesima disposizione, è prorogabile per ulteriori due anni, a cura dell'autorità che ha dichiarato la

pubblica utilità dell'opera, per casi di forza maggiore.

Pertanto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha formulato, nell'istruttori al vaglio del Cipe, di disporre la proroga biennale della dichiarazione di pubblica utilità a decorrere dal 26 luglio 2011.

ALLEGATO 4

5-03734 Piffari: Iniziative urgenti per scongiurare ritardi nella realizzazione dell'autostrada Bre-Be-Mi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto riguarda l'utilizzo da parte di RFI di quota parte delle risorse, pari di 155 milioni di euro, a copertura di impegni urgenti ed improcrastinabili assunti e da assumere – come ad esempio la risoluzione delle interferenze interessanti sia la tratta AV/AC che il collegamento autostradale, erogazione indennità espropriative, eccetera – differenti dalla realizzazione delle opere integrate, qualora l'iter autorizzativo/finanziario del progetto non si concluda a breve termine, RFI, in ottemperanza a quanto previsto dal citato articolo 6 del Protocollo d'Intesa, è disponibile a mettere a disposizione di CAL i progetti delle Opere integrate di sua competenza ed a erogare a CAL le previste risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione di tali Opere integrate, così che CAL possa provvedere all'appalto delle stesse in qualità di stazione appaltante.

Tra le ulteriori azioni intraprese, RFI, con comunicazione scritta inviata dall'Assessore Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia, ha fatto presente che, nei casi di particolare criticità – come ad esempio quello relativo all'acquisizione della Cascina Lina – visto l'esiguo ammontare a carico di RFI, CAL/BreBeMi potrebbero provvedere per l'intero importo, fermo l'impegno di RFI a regolarizzare la quota di propria spettanza alla conclusione del citato *iter* approvativo del Contratto di Programma aggiornamento 2009, come evidenziato nella seduta del Collegio di Vigilanza – organismo previsto dall'Accordo di Programma per la realizzazione del collegamento autostradale di

connessione tra le città di Milano e Brescia, sottoscritto in data 7 maggio 2007.

Relativamente alle specifiche criticità menzionate nell'interrogazione e, in particolare, al tema relativo all'acquisizione di « Cascina Lina », questo è stato rappresentato a RFI a fine 2009 e con la sottoscrizione tra RFI, Italferr, CAL, Brebemi, Consorzio BBM del « Verbale di riunione dell'8 marzo 2010 » è stato condiviso l'importo stimato da BreBeMi per l'acquisizione dell'intero complesso immobiliare (pari a circa 2,8 Mio EUR) ed è stata stabilita, nel caso in esame, una ripartizione al 50 per cento del suddetto importo, anche tenuto conto di quanto prescritto dal CIPE nella Delibera CIPE 81/2009, rinviando ad una fase successiva la definizione delle modalità operative.

Sono tutt'ora in corso i confronti tra Brebemi e RFI in merito alle modalità operative; per quanto riguarda il tema relativo all'acquisizione delle necessarie risorse finanziarie.

Per quanto riguarda gli espropri, risultano espropriate circa il 70 per cento delle aree previste per l'asse autostradale e si prevede entro la fine dell'anno di acquisire la disponibilità del 90 per cento del totale delle suddette aree. Inoltre è stato manifestato da Brebemi stessa che sussistono significativi ritardi nei pagamenti delle indennità correlate ad accordi bonari già sottoscritti, a causa dei necessari passaggi formali tra CAL e Brebemi.

A tal riguardo CAL e Brebemi hanno evidenziato di essere giunti recentemente ad uno snellimento delle procedure.

Inoltre, al fine di garantire il coordinamento tra i procedimenti espropriativi rela-

tivi alle due infrastrutture in questione e su specifica richiesta della Regione Lombardia, RFI ha provveduto tempestivamente a sottoscrivere con la Regione Lombardia, Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale Lombarda Proprietà Fondiaria,

CAL e Brebemi specifici accordi in data 18 marzo 2010 e in data 26 aprile 2010.

Ad eccezione del tema relativo all'acquisizione della cosiddetta « Cascina Lina » in Comune di Cassano d'Adda, Brebemi non ha posto a RFI alcun altro caso specifico da trattare con urgenza.

ALLEGATO 5

5-03604 Meta: Attivazione del sistema di pedaggiamento sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta ANAS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'individuazione da parte dell'ANAS delle tratte stradali da sottoporre a pedaggiamento, così come elencate nel relativo bando di gara «esazione senza barriere sulle autostrade e raccordi autostradali» pubblicato il 13 settembre scorso, non si è pregiudicato in alcun modo le eventuali, future decisioni del Governo in materia.

La conferma di quanto sopra sostenuto è contenuta nel bando di gara Sezione VI.3) lettera *h*, con la quale si specifica:

l'elenco delle Autostrade e dei Raccordi autostradali menzionati «potrà subire modifiche e/o integrazioni a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 »;

i candidati, con la partecipazione alla gara, si intendono impegnati ad accettare le eventuali modifiche che potrebbero essere apportate all'elenco pubblicato.

Il ricorso alla procedura d'urgenza, è opportuno sottolinearlo, si è reso necessario per rispettare la tempistica stabilita *ex* legge n. 163 del 2010, che ha anticipato al 1° maggio 2011 i termini per l'applicazione del pedaggiamento.

In relazione, poi, all'osservazione relativa alla revisione della stima del maggior gettito derivante dal nuovo sistema di pedaggiamento, si fa presente che l'importo di 4,5 miliardi riportato nel documento allegato al «Programma delle Infrastrutture Strategiche» costituisce il valore attuale degli incassi previsti per l'intero periodo di concessione di ANAS.

In conclusione, l'individuazione delle tratte da pedaggiare avverrà con l'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 78/2010, convertito con legge n. 122 del 2010; relativamente all'elenco delle tratte, di cui al bando di gara predisposto da Anas, lo stesso potrà essere soggetto a modifiche sulla base delle determinazioni che saranno assunte a tale riguardo dal Governo.

ALLEGATO 6

5-03204 Ceccuzzi: Sul pedaggiamento delle autostrade e raccordi autostradali ANAS e sull'adeguatezza degli stanziamenti per la manutenzione e l'ammodernamento della rete ANAS della regione Toscana.

TESTO DELLA RISPOSTA

I veicoli in transito ai caselli dell'A/1 « Firenze Certosa » e « Valdichiana », registrati nell'anno 2009, sono stati 16 milioni circa.

Le entrate stimate, derivanti dall'applicazione della maggiorazione tariffaria di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 78 del 31 maggio 2010, ammontano, nel periodo transitorio, a 15 milioni di euro circa.

I fondi assegnati al Compartimento Anas della Toscana per l'anno 2009, per nuove opere e interventi di manutenzione straordinaria, sono circa 47 milioni di

euro. ANAS per il corrente anno non ha ancora ricevuto, per lo stesso titolo, nessuno stanziamento da parte dello Stato.

Il comma 3 del precitato articolo 15 stabilisce che « le entrate derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 1 e 2 vanno a riduzione dei contributi annui derivanti dallo Stato per gli investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione »; pertanto, per ANAS non ci saranno risorse aggiuntive da destinare a nuove opere o interventi di manutenzione straordinaria.

ALLEGATO 7

**5-03576 Tommaso Foti: Fondo per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati.**

TESTO DELLA RISPOSTA

La legge numero 13 del 1989 è stata finanziata con 20 miliardi di lire fino all'anno 2001 sul capitolo 9473 facente capo alla Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Negli anni successivi, nonostante le riproposizioni da parte del Ministero del

rifinanziamento della legge in questione, tali assegnazioni non hanno trovato accoglimento nelle relative leggi di bilancio annuali.

Ciò posto, si comunica che per il 2010 non sono state previste dotazioni per il fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

ALLEGATO 8

5-03636 Lanzarin: Assegnazione di alloggi ai soci della cooperativa edilizia «La Brianza».**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al mancato riconoscimento (nel 2008) da parte del Ministero dei requisiti soggettivi di dieci soci della Cooperativa Edilizia La Brianza, intervenuto a circa trenta anni di distanza dalla assegnazione, con la conseguenza della perdita del diritto al contributo statale e l'obbligo di restituzione delle somme percepite, chiedendo se il Ministero ha correttamente interpretato le norme di settore.

Circa i tempi della procedura si fa presente che la Cooperativa non ha sollecitamente collaborato con il Ministero nella fornitura degli elementi relativi all'accertamento dei requisiti; i primi elementi risultano forniti nel 2004, gli ultimi relativi ai redditi del nucleo familiare sono stati forniti solamente nel 2008.

La Cooperativa, successivamente alla decadenza pronunciata dal Ministero, nel 2008, di dieci soci dal beneficio del contributo statale, ha richiesto al Ministero nel 2009 e nel 2010 la revisione della posizione di alcuni soci, argomentando che per gli stessi, essendo la data di assegnazione antecedente a quella di entrata in vigore della legge n. 457/78 (20 agosto 1978), i limiti di reddito per il diritto al contributo vadano riferiti all'assegnatario e non al suo nucleo familiare, come previsto da tale legge.

Al riguardo si rappresenta che la richiesta è in corso di approfondimento da parte del Ministero sia sotto il profilo normativo, che delle situazioni di fatto dichiarate dai soci a sostegno dei requisiti soggettivi.

Per quanto riguarda la definizione della normativa applicabile, in relazione alla data di assegnazione, si fa presente

che la competente Direzione Generale del Ministero ha ritenuto applicabile l'articolo 2 comma *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, che fa riferimento al reddito del nucleo familiare; trattandosi di una questione di carattere generale e di normative soggette ad interpretazione si sta sottoponendo la questione al parere della Commissione Centrale di Vigilanza sulle Cooperative, appena ricostituita nel corrente mese di novembre dopo l'interruzione delle attività per oltre un anno, al fine di ottenere un univoco indirizzo.

Sono, altresì, in corso approfondimenti in linea di fatto sulle situazioni dei soci dichiarati decaduti dai benefici.

Il riesame della posizione di tali soci è, comunque, reso più complesso dalla mancanza della documentazione probatoria sulla data di effettiva assegnazione, non essendo disponibile il Registro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa che effettuò le assegnazioni.

Risultano, peraltro, anche contraddizioni sulle date di assegnazione dichiarate dai soci e dalla cooperativa nonché tra i redditi dichiarati dagli stessi soci in varie occasioni.

Si conclude rappresentando l'auspicio che, per quanto riguarda l'accertamento dei requisiti dei soci e la definizione dei rapporti con gli istituti di credito relativamente ai contributi statali per leggi anteriori alla legge n. 457 del 1978, si possa giungere ad una definizione automatica per via normativa e in tal senso il Ministero potrà fornire ogni possibile collaborazione.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità. Atto n. 278 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	59

INTERROGAZIONI:

5-03615 Lovelli: Criticità nei collegamenti ferroviari tra Piemonte e Liguria e conseguenti disagi per l'utenza pendolare piemontese	56
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	60
5-03618 Stradella: Concessione tra le società Ferrovie dello Stato e Arenaways per l'esercizio del trasporto ferroviario sulla linea Torino-Alessandria-Milano.	
5-03811 Lovelli: Modalità di esercizio del servizio di trasporto ferroviario sulla linea Torino-Milano da parte della società Arenaways	56
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	61
5-03640 Valducci: Rilascio e rinnovo della patente per i soggetti affetti da diabete	57
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	62
5-03701 Monai: Ipotesi di soppressione, da parte di Trenitalia SpA, di numerosi collegamenti ferroviari in Calabria e conseguenti gravi possibili disagi per gli utenti	57
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 18 novembre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il vice ministro per le infrastrutture e i trasporti Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla

certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.

Atto n. 278.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 novembre 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che, nella scorsa seduta, è stato svolto l'esame preliminare dello schema di decreto legislativo in oggetto, nel corso del quale il deputato Monai ha formulato alcune osservazioni riguardo alle quali il relatore si era riservato di effettuare degli approfondimenti.

Daniele TOTO (FLI), *relatore*, riguardo alle osservazioni svolte durante il dibattito dal deputato Monai, che proponeva di affidare all'Agenzia la tenuta di un unico registro contenente il complesso dei dati relativi sia alle licenze che ai certificati, fa presente che la tenuta di due distinti tipi di registro, uno contenente i dati relativi alle licenze e uno contenente i dati relativi ai certificati, risponde ad una precisa prescrizione comunitaria, dal momento che si tratta di registri istituiti per finalità diverse, i cui adempimenti sono posti in capo ai soggetti titolati al rilascio dei diversi documenti. Sottolinea, inoltre, che l'articolo 19, comma 2, dello schema in esame provvede a realizzare un'adeguata integrazione tra le informazioni contenute nei citati registri, in quanto, da un lato, prevede che le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture cooperino con l'Agenzia per procedere allo scambio delle informazioni e consentire l'accesso ai dati necessari, dall'altro, dispone che la medesima Agenzia cooperi con l'Agenzia ferroviaria europea allo scopo di garantire l'interoperabilità dei registri stessi.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 1*).

Il vice ministro Roberto CASTELLI, nel concordare con la proposta di parere favorevole del relatore, sottolinea come il provvedimento in oggetto risulti di grande rilevanza nella prospettiva della realizzazione dei corridoi transeuropei, posto che un serio ostacolo ad una reale interoperabilità del trasporto — che il provvedimento stesso tende a superare — è dato proprio dalla necessità di effettuare il cambio dei macchinisti nel passaggio da uno Stato all'altro dell'Unione europea.

Carlo MONAI (IdV) ritiene che, grazie alle precisazioni fornite dal relatore, possano considerarsi superate le perplessità manifestate nella scorsa seduta in ordine ad un appesantimento burocratico conseguente alla tenuta di due distinti tipi di registro.

Michele Pompeo META (PD) ritiene che nel provvedimento si dovrebbe più correttamente parlare di « gestore dell'infrastruttura » anziché di « gestori dell'infrastruttura ». Condividendo le considerazioni espresse dal vice ministro riguardo all'importanza del provvedimento ai fini della compiuta realizzazione delle reti transeuropee di trasporto, osserva che nel territorio italiano le tratte che compongono tale rete, poiché ad alta velocità, sono gestite da un unico operatore.

Daniele TOTO (FLI), *relatore*, fa presente che il provvedimento introduce una disposizione che fa riferimento ad una fattispecie generale e astratta che, in quanto tale, può contemplare la presenza di più operatori ferroviari.

Il vice ministro Roberto CASTELLI ricorda che già ad oggi operano sulla rete ferroviaria nazionale più soggetti che gestiscono linee ferroviarie, tra i quali ricorda, a titolo di esempio, le società costitutesi dopo la gestione commissariale governativa, la società Ferrovia Nord Milano e la società Ferrovie Udine Cividale.

Michele Pompeo META (PD) ribadisce che la situazione italiana è del tutto peculiare rispetto alla gestione della rete ferroviaria e chiede chiarimenti al Governo sull'ambito preciso di applicazione del provvedimento.

Il vice ministro Roberto CASTELLI evidenzia che allo stato attuale i convogli che viaggiano sulla rete tradizionale, soprattutto nel settore del trasporto merci, registrano la problematica del cambio del macchinista. Nel ricordare la presenza di una forte interazione nel trasporto ferroviario non solo in Europa, sottolinea che

sono stati abilitati alla conduzione di treni sulla rete italiana un certo numero di macchinisti svizzeri, appartenenti quindi ad uno Stato che si pone al di fuori dell'Unione europea. Nel ribadire, come rilevato dal relatore, che la direttiva ha un valore generale, osserva che essa si attaglia anche alla situazione italiana, che vede la presenza sul territorio nazionale di diversi gestori delle infrastrutture ferroviarie. In ordine alle precisazioni richieste dal deputato Meta, fa presente che il provvedimento si applicherà non solo ai macchinisti operanti sulle reti ad alta velocità, ma anche a quelli che operano sulla rete tradizionale.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI

Giovedì 18 novembre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il vice ministro per le infrastrutture e i trasporti Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 14.40.

5-03615 Lovelli: Criticità nei collegamenti ferroviari tra Piemonte e Liguria e conseguenti disagi per l'utenza pendolare piemontese.

Il vice ministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mario LOVELLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo che, pur essendo inappuntabile sotto il profilo della ricostruzione formale dei fatti avvenuti, tuttavia, sul piano sostanziale, fa emergere un atteggiamento del Governo inadeguato rispetto alla problematica evidenziata nell'interrogazione. In proposito, rileva che, il mancato rinnovo della carta denominata « Tutto treno » nella regione Piemonte è attribui-

bile ad una precisa scelta della società Trenitalia che esercita in convenzione il servizio ferroviario. Tale società, infatti, ha attivato tale carta in Liguria, consentendo quindi ai pendolari liguri di viaggiare su treni eurostar e intercity diretti in Piemonte, ma non ha consentito l'attivazione della medesima carta nella regione Piemonte, motivando la propria decisione con la mancata stipula del contratto di servizio con la regione e creando di fatto una pesante disparità di trattamento tra utenti liguri e piemontesi. Ritiene che, poiché il Piemonte sin dall'inizio aveva offerto la propria disponibilità a finanziare i servizi offerti agli utenti piemontesi dalla carta « Tutto treno », risulti incomprensibile e poco chiaro l'atteggiamento di Trenitalia. Osserva che tale comportamento penalizza fortemente il Piemonte e considera questo atteggiamento punitivo una sorta di impropria reazione alla legittima decisione assunta dalla regione di bandire le gare per il servizio di trasporto ferroviario regionale. Ritiene quindi auspicabile un intervento attivo del Governo, in ragione anche della totale partecipazione pubblica del Ministero dell'economia alla società Trenitalia SpA.

5-03618 Stradella: Concessione tra le società Ferrovie dello Stato e Arenaways per l'esercizio del trasporto ferroviario sulla linea Torino-Alessandria-Milano.

5-03811 Lovelli: Modalità di esercizio del servizio di trasporto ferroviario sulla linea Torino-Milano da parte della società Arenaways.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su materia identica, saranno svolte congiuntamente.

Il vice ministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Franco STRADELLA (PdL), replicando, ringrazia il vice ministro per l'esauriente risposta, che, tuttavia, non fuga le perples-

sità che hanno dato origine all'interrogazione. Ritiene che la procedura di autorizzazione della società Arenaways abbia avuto una durata eccessiva, che ha di fatto danneggiato il territorio e l'utenza delle regioni interessate. Giudica inaccettabile l'atteggiamento della società Ferrovie dello Stato, anche in ragione dei disservizi che quotidianamente si registrano sulla tratta Torino-Milano. Auspica quindi che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa attuare gli opportuni interventi volti a garantire alla società Arenaways di poter operare sulla linea indicata senza ulteriori e ingiustificati ritardi.

Mario LOVELLI (PD), replicando, pur prendendo atto della puntuale ricostruzione normativa contenuta nella risposta resa dal vice ministro, si dichiara tuttavia insoddisfatto della risposta stessa. In particolare, non giudica condivisibile la decisione dell'ufficio per la regolazione del servizio ferroviario in ordine al divieto imposto alla società Arenaways di effettuare fermate intermedie tra Milano e Torino, ritenendola un mero ostacolo burocratico all'esercizio di un servizio di trasporto efficace. Inoltre sottolinea che il grave ritardo con il quale è stato consentito l'avvio del servizio alla società Arenaways non risulti ascrivibile ai tempi necessari al rilascio della certificazione di sicurezza, posto che, come emerso dalla risposta del rappresentante del Governo, la società, pur avendo ottenuto tale certificazione in data 26 agosto 2009, ha potuto avviare il servizio solo a partire dal 15 settembre 2010. Osserva, più in generale, che, al di là della vicenda relativa alla società Arenaways, vada affrontata seriamente la questione del regolatore ferroviario, soprattutto in relazione all'esercizio del servizio di trasporto da parte di operatori concorrenti alla società ex monopolista.

5-03640 Valducci: Rilascio e rinnovo della patente per i soggetti affetti da diabete.

Il vice ministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mario VALDUCCI (PdL), nel dichiararsi soddisfatto della risposta, fa presente di aver predisposto l'interrogazione in relazione ai gravi problemi emersi per il rilascio e il rinnovo della patente ai soggetti diabetici soprattutto nella regione Campania. Auspica, quindi, che si giunga rapidamente all'emanazione del decreto da parte del Ministero, al fine di evitare gravi disagi ai soggetti interessati.

5-03701 Monai: Ipotesi di soppressione, da parte di Trenitalia SpA, di numerosi collegamenti ferroviari in Calabria e conseguenti gravi possibili disagi per gli utenti.

Il vice ministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Ignazio MESSINA (IdV) replicando, in qualità di cofirmatario, ringrazia il vice ministro, anche se, a suo avviso, la risposta del Governo, con stile notarile, si limita a « fotografare » lo stato attuale dei trasporti in Calabria. Osserva, infatti, che la soppressione di numerose corse ferroviarie, che era stata evidenziata con grande preoccupazione nell'interrogazione, viene confermata nella risposta del Governo, dalla quale per altro non emerge alcuna disponibilità del Governo ad intervenire al riguardo. Fa presente che già nel mese di marzo del 2010 erano state soppresse dodici corse ferroviarie, a cui si aggiungerà la soppressione di altre otto corse a partire dalla metà del mese di dicembre, ossia dall'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario. Sottolinea che tali scelte, che si inseriscono in un contesto che vede le infrastrutture meridionali fortemente penalizzate, configurano un atteggiamento di abbandono del Mezzogiorno d'Italia da parte del Governo. Fa presente, infatti, che le infrastrutture stradali e autostradali calabresi, tra le quali in particolare l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, ver-

sano in uno stato di perenne criticità e che è recentemente intervenuta anche la scelta della compagnia Alitalia di sopprimere alcuni voli diretti in Calabria e in Sicilia. In conclusione, nel sottolineare lo stato di abbandono in cui versa il trasporto nella regione Calabria, lamenta il fatto che dalla risposta del Governo non emerga neppure la disponibilità a favorire un confronto tra le parti interessate, al fine di pervenire ad una rapida soluzione delle questioni evidenziate.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (Atto n. 278).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (Atto n. 278);

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni volte a definire le condizioni e le procedure necessarie alla certificazione dei macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale, al fine di agevolare la mobilità dei macchinisti all'interno dell'Unione europea, salvaguardare il livello di sicurezza del sistema ferroviario comunitario e prevedere un livello minimo standardizzato di formazione dei macchinisti;

in particolare, il provvedimento prevede che i macchinisti debbano essere in possesso delle idoneità e delle qualifiche necessarie alla condotta dei treni, nonché di una specifica documentazione che consiste in una licenza che identifica il macchinista, l'autorità che l'ha rilasciata e il relativo periodo di validità, e in uno o più certificati che indicano le infrastrutture e i veicoli su cui il titolare è abilitato a circolare;

lo schema di decreto individua quali soggetti competenti al rilascio della licenza e dei certificati, rispettivamente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura, riconoscendo comunque all'Agenzia specifiche competenze in relazione alle attività di formazione necessarie ai fini del rilascio della predetta documentazione;

il citato provvedimento, all'articolo 19, istituisce, conseguentemente, due tipi di registro, uno tenuto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, l'altro dalle imprese ferroviarie o dai gestori dell'infrastruttura, che danno conto, rispettivamente, delle licenze e dei certificati rilasciati e delle vicende relative a tali documenti;

il predetto articolo prevede di realizzare un'adeguata integrazione tra le informazioni contenute nei citati registri, in quanto, da un lato, prevede che le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture cooperino con l'Agenzia per procedere allo scambio delle informazioni e consentire l'accesso ai dati necessari, dall'altro, dispone che la medesima Agenzia cooperi con l'Agenzia ferroviaria europea allo scopo di garantire l'interoperabilità dei registri stessi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

5-03615 Lovelli: Criticità nei collegamenti ferroviari tra Piemonte e Liguria e conseguenti disagi per l'utenza pendolare piemontese.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione ai servizi ferroviari regionali del Piemonte e, in particolare, l'agevolazione denominata « Carta Tutto Treno Piemonte », va preliminarmente ricordato che in base alla normativa attualmente vigente, la programmazione e gestione dei servizi regionali, che assicurano principalmente la mobilità della clientela pendolare, è di competenza delle singole Regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da specifici Contratti di Servizio. In tale ambito vengono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare sulla base delle risorse economiche rese disponibili dalle Regioni stesse, nonché i relativi standard qualitativi e i meccanismi di penalità da applicare nei casi di eventuali difformità dai parametri contrattualmente stabiliti e la destinazione delle risorse derivanti dall'applicazione delle penali suddette;

Per fornire comunque informazioni relative a quanto richiesto nell'interrogazione in esame, sono state richieste specifiche notizie a Ferrovie dello Stato che ha riferito quanto di seguito si riporta.

La « Carta Tutto Treno Piemonte » era frutto di un accordo commerciale che Trenitalia – nel puntuale rispetto di quanto stabilito nel medesimo accordo – non ha rinnovato, in attesa del buon esito delle trattative per la definizione del nuovo Contratto di Servizio con la Regione Piemonte (a valere dal 2008 in poi) e

considerato che il precedente Contratto di Servizio era scaduto già da dicembre 2007.

Nel marzo del 2010, la Regione Piemonte ha bandito la gara per l'affidamento di parte del servizio di trasporto ferroviario regionale.

Nell'estate scorsa, la nuova Amministrazione regionale ha sospeso, sino alla fine dello scorso mese di ottobre – termine recentemente prorogato sino alla fine di novembre – la suddetta gara riservandosi, per quella data, di far conoscere i propri intendimenti al riguardo.

A tutt'oggi, pertanto, Trenitalia effettua il servizio in Piemonte in assenza di Contratto di Servizio mentre il Contratto di Servizio 2009/2014 con la Regione Liguria è stato da tempo formalmente sottoscritto ed è, quindi, pienamente operativo.

In conclusione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non può che attendere la conclusione delle gare per l'affidamento dei servizi ferroviari regionali del Piemonte per poter eventualmente valutare, nel contesto normativo sopra citato, eventuali interventi tramite anche l'Osservatorio sul trasporto pubblico locale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300 della legge 244 2007 che consentirà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di verificare a livello nazionale criticità quale quella evidenziata nell'interrogazione in esame comunicandole agli enti territoriali competenti affinché adottino i necessari provvedimenti.

ALLEGATO 3

5-03618 Stradella: Concessione tra le società Ferrovie dello Stato e Arenaways per l'esercizio del trasporto ferroviario sulla linea Torino-Alessandria-Milano.**5-03811 Lovelli: Modalità di esercizio del servizio di trasporto ferroviario sulla linea Torino-Milano da parte della società Arenaways.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Per un migliore chiarimento della problematica sollevata con l'interrogazione in discussione, si ritiene opportuno ricordare che, nel rispetto delle direttive europee di settore, un'impresa per poter svolgere servizi di trasporto ferroviario deve possedere opportuna licenza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve altresì ottenere un certificato di sicurezza dalla competente Agenzia per la sicurezza ferroviaria e, infine, deve stipulare un contratto per la concessione dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura con il gestore della rete.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilascia alle imprese che ne facciano richiesta e dopo aver verificato il possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale, la licenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 188/2003, che legittima l'espletamento dei servizi di trasporto merci e passeggeri per ferrovia. Successivamente al rilascio della licenza, la competenza del Ministero si esplica nel monitoraggio del mantenimento dei requisiti da parte dell'impresa ferroviaria.

Nel caso specifico della società Arenaways, l'allora Ministero dei trasporti ha rilasciato alla stessa la licenza n. 47 in data 6 luglio 2007 ed ha concesso il titolo autorizzatorio necessario per l'espletamento del servizio di trasporto passeggeri per ferrovia in ambito nazionale con decreto ministeriale 106T del 1° aprile 2008. La società Arenaways ha poi ottenuto la certificazione di sicurezza per i servizi da espletare in data 26 agosto 2009.

La società Arenaways ha quindi attivato i servizi dalla stessa offerti sulla linea Milano-Torino.

Per quanto riguarda la mancata concessione alla Arenaways di fermate intermedie tra Milano e Torino, oggetto dell'interrogazione presentata dal deputato Lovelli, si conferma che lo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario passeggeri richiesto dalla Arenaways sulla tratta in questione con distinte fermate intermedie ha carattere regionale e può compromettere dunque l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico in termini di redditività dell'impresa ferroviaria Trenitalia titolare dei contratti di servizio con le Regioni Piemonte e Lombardia.

L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari URSF ha pertanto stabilito le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99 limitando le tracce della Arenaways sulla direttrice in questione alle sole fermate di Milano e Torino.

Il servizio offerto dalla impresa Arenaways deve quindi assumere un carattere di media-lunga percorrenza e non anche di tipo regionale in modo dunque da non interferire con i servizi per i quali è previsto invece un contributo pubblico.

Tuttavia, ai sensi del comma 4 dell'articolo 59 della citata legge 99/2009, le parti interessate potranno richiedere il riesame della decisione dell'URSF a seguito della stipula del contratto di servizio ponte tra l'impresa Trenitalia e la Regione Piemonte.

ALLEGATO 4

5-03640 Valducci: Rilascio e rinnovo della patente per i soggetti affetti da diabete.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto rilevato con l'interrogazione in esame, si comunica che è stato predisposto un nuovo decreto ministeriale, attualmente alla firma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per il recepimento della direttiva 2009/112/CE in materia di certificazione dell'idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore.

La bozza del decreto è stata predisposta sulla base di un approfondito esame svolto da uno specifico gruppo di lavoro nominato con decreto dirigenziale del Ministero della salute. Del gruppo hanno fatto parte funzionari medici del Ministero della salute, funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, medici esperti in materia di certificazione per l'idoneità alla guida di veicoli a motore e medici specializzati nel tipo di patologie prese in considerazione dalla direttiva in argomento.

Per quel che concerne i soggetti affetti da diabete, la bozza del decreto in argomento prevede che per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida delle categorie A, B e BE l'accertamento dei requisiti del candidato o del conducente affetto da diabete mellito sia effettuato dal medico monocratico di cui al comma 2 dell'articolo 119 del Codice della strada, previa acquisizione del parere di un medico specialista in diabetologia o con specializzazione equipollente (ai sensi del DM 30 gennaio 1998 e successive

modifiche e integrazioni) operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate.

In caso di presenza di comorbidità o di gravi complicanze che possono pregiudicare la sicurezza alla guida il giudizio di idoneità è demandato alla commissione medica locale.

Per i candidati o i titolari di patente di guida delle categorie C, CE, D e DE, la bozza del nuovo testo normativo prevede che in caso di trattamento con farmaci che possano indurre ipoglicemie gravi, l'accertamento è svolto dalla commissione medica locale, avvalendosi di consulenza da parte di un medico specialista in diabetologia o specializzazione equipollente (ai sensi del citato DM 30 gennaio 1998) operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate.

In questi casi, la patente di guida può essere rilasciata o confermata di validità per un periodo massimo di tre anni o per un periodo inferiore in relazione all'età.

Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico o con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi, in monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano con la sicurezza alla guida, può essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all'età.

ALLEGATO 5

5-03701 Monai: Ipotesi di soppressione, da parte di Trenitalia SpA, di numerosi collegamenti ferroviari in Calabria e conseguenti gravi possibili disagi per gli utenti.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Per quanto attiene la paventata ipotesi di riduzione dei servizi ferroviari riguardanti la regione Calabria, si premette che la rimodulazione dell'assetto ferroviario in vigore dal prossimo dicembre interessante la direttrice nord/sud, caratterizzata da una domanda sempre più insufficiente a compensare gli elevati costi, sono nella maggior parte contrattualizzati con Trenitalia s.p.a. che assicura tale offerta, commercialmente in perdita, in quanto sovvenzionata da risorse pubbliche.

L'equilibrio tra le risorse a disposizione e le perdite che tali collegamenti presentano va quindi costantemente ridefinito attraverso manovre correttive che riconducano l'intero perimetro dei collegamenti ferroviari oggetto del Contratto di servizio nazionale alle dimensioni supportate dall'attuale stanziamento pubblico.

Tale offerta è stata interessata, nell'anno in corso, da una contrazione della domanda e quindi da un aumento dei costi soprattutto per quanto riguarda la linea adriatica e la Calabria jonica e, in misura ancor maggiore, per le « antenne » presenti nella lunga percorrenza.

Le modifiche che saranno apportate all'offerta ferroviaria prevedono variazioni alle linee della lunga percorrenza i cui orari e fermate verranno ridefiniti per venire incontro alle necessità di tale tipo di trasporto senza comprimere l'attuale richiesta. Complessivamente, prevedendo nuovi collegamenti di lunga percorrenza da Reggio Calabria, la nuova offerta non verrà modificata in diminuzione quanto piuttosto modulata in una diversa articolazione delle relazioni.

Per quanto riguarda quindi gli specifici servizi interessanti il territorio calabrese, Ferrovie dello Stato ha fatto conoscere che il servizio di trasporto aggiuntivo Rosarno-Reggio Calabria-Melito Porto Salvo (denominato « Tamburello »), citato dagli Interroganti, è regolato da una Convenzione del dicembre 2007, stipulata tra Ministero dei trasporti e Ferrovie dello Stato che ha introdotto il suddetto servizio a seguito di una circostanza di emergenza, quale l'avvio dei lavori sul tratto reggino dell'autostrada A3, con riduzione ad una carreggiata destinandosi a tal fine specifiche risorse economiche.

A seguito della risoluzione del rapporto negoziale citato (e della conseguente cessazione del servizio cosiddetto « Tamburello »), da dicembre prossimo per la relazione metropolitana Melito Porto Salvo-Rosarno verrà attuata una rimodulazione dell'offerta dei treni regionali attraverso un nuovo progetto strutturato secondo il criterio del « cadenzamento orario », mirato ad assicurare principalmente la mobilità delle fasce orarie pendolari a maggiore frequentazione incrementando, peraltro, la regolarità del servizio.

La nuova programmazione, razionalizzando l'offerta laddove attualmente risulta ridondante, mantiene comunque un livello di servizio adeguato a soddisfare le esigenze di mobilità delle località dove si sviluppa il maggior flusso di traffico.

Inoltre, l'immissione in servizio sulla relazione metropolitana di cui trattasi dei mezzi a trazione elettrica ALE 803 – in luogo di quelli a trazione diesel oggi im-

piegati – consentirà di offrire un maggior numero di posti e migliorare l'affidabilità del servizio.

Relativamente all'Eurostar Lamezia Terme-Roma, dal 13 settembre scorso, è stata soppressa la coppia di Frecciargento (ES Fast 9368-9381) Lamezia Terme-Roma – citata dagli Interroganti – che era stata istituita nel dicembre 2009 ed era effettuata da Trenitalia a rischio d'impresa (senza, cioè, alcuna contribuzione pubblica). Tale provvedimento si è reso ne-

cessario a causa degli indici di frequentazione estremamente ridotti registrati nel corso del 2010 (mediamente inferiori al 30 per cento dei posti disponibili), che determinavano costi di produzione superiori ai ricavi da traffico; la relazione Calabria-Roma continua attualmente ad essere servita da tre coppie di treni Eurostar e da un'altra coppia di Eurostar Fast Frecciargento (per un totale di otto treni), a cui si aggiungono altri collegamenti diretti giornalieri Intercity e Notte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore Delegato di Fincantieri – Cantieri navali italiani, Giuseppe Bono, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00391 Vico, 7-00424 Abrignani e 7-00432 Torazzi concernenti Misure a sostegno del settore della cantieristica navale

65

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 18 novembre 2010.

Audizione dell'Amministratore Delegato di Fincantieri – Cantieri navali italiani, Giuseppe Bono, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00391 Vico, 7-00424 Abrignani e 7-00432 Torazzi concernenti Misure a sostegno del settore della cantieristica navale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03839 Damiano: Richiesta di modifica dell'articolo 32 del cosiddetto « Collegato lavoro »	66
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	70
5-03840 Fedriga: Sicurezza del lavoro nelle aziende di trattamento di rifiuti speciali e pericolosi	67
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	71
5-03841 Poli: Vicende occupazionali dei lavoratori delle società di pulizia nelle scuole del territorio toscano	67
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	73
5-03842 Paladini: Problematiche relative alla stabilità del sistema pensionistico INPS	67
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	74

RISOLUZIONI:

7-00403 Antonino Foti: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.	
7-00428 Damiano: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento (<i>Rinvio del seguito della discussione congiunta</i>)	68
7-00418 Moffa: Liberalizzazione del lavoro subordinato per i cittadini romeni (<i>Discussione e rinvio</i>)	68

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 18 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA, indi del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 14.35.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-03839 Damiano: Richiesta di modifica dell'articolo 32 del cosiddetto « Collegato lavoro ».

Giuseppe BERRETTA (PD), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, fa notare che le disposizioni del provvedimento collegato alla manovra finanziaria in materia lavoro riguardanti l'impugnativa del licenziamento a pena di decadenza determinano una ingiustificata compressione dei diritti processuali dei lavoratori, in particolare di quelli precari, che risultano essere i più deboli nel mercato del lavoro. Chiede pertanto al Governo se non intenda modificare la normativa in materia, al fine di evitare di operare una discriminazione grave nei confronti di tali lavoratori, i quali, per le

caratteristiche proprie del contratto di cui sono titolari, incontrerebbero serie difficoltà ad agire in giudizio a difesa dei propri interessi.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BERRETTA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, atteso che essa – nel limitarsi a ricostruire il contenuto dell'articolo 32 del cosiddetto « collegato lavoro » – fa riferimento ad un'interpretazione inesatta del principio di eguaglianza, sancito dalla Costituzione: una corretta lettura di esso, a suo avviso, imporrebbe di trattare in modo differente situazioni diverse, con la conseguenza di prevedere una disciplina in materia di impugnazione del licenziamento specifica e differenziata per i lavoratori flessibili. Ritiene, pertanto, urgente intervenire al più presto sulla materia, anche al fine di scongiurare un inutile contenzioso su una disposizione che non potrà che incontrare una censura nel giudizio di legittimità costituzionale.

5-03840 Fedriga: Sicurezza del lavoro nelle aziende di trattamento di rifiuti speciali e pericolosi.

Marco RONDINI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, rinuncia ad illustrarne il contenuto.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco RONDINI (LNP), nel dichiararsi soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, ritiene tuttavia importante ribadire la necessità di una puntuale verifica circa la formazione e la competenza degli operatori di tutte le aziende che agiscono in condizioni di rischio elevato.

5-03841 Poli: Vicende occupazionali dei lavoratori delle società di pulizia nelle scuole del territorio toscano.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), illustrando la propria interrogazione, chiede al Governo quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di tutelare l'occupazione delle lavoratrici addette ai servizi di sorveglianza e pulizia dell'intero territorio toscano, considerati i tagli lineari operati dall'Esecutivo in tale settore.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Nedo Lorenzo POLI (UdC), preso atto positivamente delle buone intenzioni del Governo, si riserva di valutare se esse si tradurranno al più presto in atti concreti, affinché vengano adottati provvedimenti urgenti in favore di operatrici scolastiche che svolgono un servizio essenziale per la tutela della sicurezza dei bambini nell'intero territorio toscano.

5-03842 Paladini: Problematiche relative alla stabilità del sistema pensionistico INPS.

Giovanni PALADINI (IdV), nell'illustrare la sua interrogazione, manifesta forte preoccupazione circa la situazione dei conti dell'INPS, che teme possa ricadere sulla tenuta del sistema pensionistico a detrimento dei lavoratori, evidenziando, in particolare, che il *trend* negativo del bilancio dell'Istituto è già stato sottolineato a più riprese dalla stessa Corte dei conti.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni PALADINI (IdV), nel replicare, prende atto di una risposta che, allo stato, sembrerebbe indicare come non vi sia alcun disavanzo nel bilancio dell'INPS, quanto meno sotto il profilo del rapporto percentuale tra le riscossioni dei primi

dieci mesi di quest'anno e dell'anno scorso, che indica un aumento percentuale dell'1,2 per cento, nonché del risultato finanziario previsto per il 2011. Si riserva, in ogni caso, di svolgere ulteriori approfondimenti sull'argomento, atteso che i dati riportati nella propria interrogazione, non contraddetti formalmente da quelli forniti dal rappresentante del Governo, riguardano elementi di bilancio diversi ed impongono una maggiore chiarezza sulla gestione finanziaria dell'Istituto.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Giovedì 18 novembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00403 Antonino Foti: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.

7-00428 Damiano: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.

(Rinvio del seguito della discussione congiunta).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta dell'11 novembre 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che il deputato Fedriga ha preannunciato di avere appena presentato una propria risoluzione sul medesimo oggetto di cui agli atti di indirizzo in titolo; per tale ragione, giudica opportuno rinviare il seguito della

discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00403 e 7-00428, in attesa dell'assegnazione della predetta risoluzione.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00418 Moffa: Liberalizzazione del lavoro subordinato per i cittadini romeni.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerato il contenuto molto specifico della propria risoluzione, rinuncia ad illustrarla, ritenendo preferibile acquisire sin dalla seduta odierna l'orientamento del Governo sui relativi impegni, in modo da consentire alla Commissione di svolgere, nella prossima seduta, un dibattito più consapevole, in quanto basato sulle determinazioni che lo stesso Esecutivo intende assumere sull'argomento.

Il sottosegretario Laura RAVETTO, in relazione alla risoluzione in discussione, fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ricordato che, a seguito del pieno ingresso, nel 2007, della Romania e della Bulgaria nell'Unione Europea, il Governo italiano, analogamente a quello di altri Paesi dell'UE, ha deciso di avvalersi di un regime transitorio (prorogabile, come data ultima, fino a tutto il 2011) prima di liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato per tali cittadini (mentre non sono state introdotte restrizioni per il lavoro autonomo). Rammenta che la completa apertura al mercato del lavoro – quindi, la possibilità di assumere rispettando solo la vigente normativa in materia di lavoro – attualmente è già prevista per una serie di settori: agricolo, turistico-alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmecca-

nico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale e per tutti i casi di cui all'articolo 27 del cosiddetto « Testa Unico sull'immigrazione »; nei restanti settori produttivi, per l'assunzione dei lavoratori romeni e bulgari, invece, è attualmente prevista una procedura che comporta la presentazione da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione di una richiesta di nulla osta al lavoro. Fa presente che le domande di nulla osta presentate dall'inizio del 2010 ad oggi per l'assunzione di lavoratori romeni risultano essere pari a 6.071 (di cui 5.105 accolte), mentre per i cittadini bulgari sono state presentate 388 domande (di cui 330 accolte).

Fa notare, quindi, che nel corso di una riunione tenutasi il 4 novembre scorso, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, le amministrazioni competenti (dicasteri degli Affari esteri, dell'Interno, del Lavoro e delle politiche sociali, delle Politiche agricole, alimentari e forestali, nonché Presidenza del Consiglio-Segretariato Generale e Dipartimento per

il coordinamento amministrativo su regime transitorio romeni e bulgari) hanno convenuto di prorogare, anche per l'anno 2011, la disciplina transitoria: tale proroga conferma per gli ultimi dodici mesi il regime transitorio, che infatti terminerà definitivamente il 31 dicembre 2011. Sottolinea, infine, che le informazioni finora raccolte sui principali Paesi europei confermano che Germania, Regno Unito, Francia, Austria, Belgio, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Malta – che analogamente all'Italia hanno adottato le misure transitorie nei confronti dei lavoratori bulgari e romeni – non hanno per il momento intenzione di rivedere la propria decisione prima della scadenza naturale del 31 dicembre 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerato che è imminente la ripresa delle votazioni in Assemblea e vista la necessità di approfondire le informazioni appena rese dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

**5-03839 Damiano: Richiesta di modifica dell'articolo 32
del cosiddetto « Collegato lavoro ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Damiano, con l'atto ispettivo che passo a discutere solleva l'attenzione sulle modifiche legislative apportate dal Collegato lavoro 2010 all'articolo 6 della legge 604/66, che – a parere degli interroganti – sarebbero fonte di una disciplina penalizzante per i lavoratori titolari di contratti a termine.

Come è noto, la decadenza consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto non ancora acquisito, a causa del suo mancato esercizio entro un termine perentorio stabilito dalla legge (articolo 2964 del codice civile). Il legislatore pone questo fondamentale principio a garanzia della certezza del diritto: per questo, pur essendo possibile, in alcuni casi, che la decadenza sia stabilita dal contratto collettivo (decadenza convenzionale), in linea generale la decadenza deve essere prevista dalla legge (decadenza legale).

A tal proposito, si evidenzia che l'articolo 6 della legge 604/66, così come modificato dall'articolo 32 della legge 4 novembre 2010 n. 183, mira ad uniformare la disciplina del licenziamento per tutte le tipologie di contratto: infatti, mentre in precedenza il termine decadenziale dei sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento era previsto soltanto con riferimento al contratto di lavoro a tempo indeterminato, la novella legislativa lo estende anche ai contratti a termine, sia in

corso di esecuzione sia già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Con riguardo a questi ultimi, è opportuno considerare che, nel caso il contratto si sia già concluso, il lavoratore avrà comunque a disposizione i 60 giorni previsti dalla legge, oltre agli ulteriori giorni che decorrono dalla data di scadenza del contratto fino all'entrata in vigore della nuova legge.

Considerata la natura e gli effetti del licenziamento, che quale evento sopravvenuto produce l'interruzione del rapporto di lavoro in essere e pone il lavoratore di fronte alla scelta di proporre l'eventuale impugnativa avverso la decisione assunta dal datore di lavoro, non si rinviene alcuna discriminazione tra i lavoratori titolari di contratti a termine già scaduti e quelli titolari di contratti ancora in essere alla data di entrata in vigore della nuova legge, né, più in generale, tra i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e quelli assunti invece a tempo indeterminato.

La ratio della legge 183/2010 è invero quella di uniformare le due tipologie di contratto agli stessi principi vigenti in materia di decadenza, che – si ribadisce – costituisce il fondamentale criterio individuato dal legislatore a garanzia della certezza del diritto e dei rapporti tra i soggetti dell'ordinamento.

ALLEGATO 2

5-03840 Fedriga: Sicurezza del lavoro nelle aziende di trattamento di rifiuti speciali e pericolosi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo dell'onorevole Fedriga, inerente la tematica della sicurezza sul lavoro – prima di illustrare le notizie acquisite presso i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – mi sembra importante ribadire che il Governo considera la salute e la sicurezza nei posti di lavoro obiettivo di fondamentale rilevanza, nella consapevolezza che qualità del lavoro e sicurezza costituiscono un binomio inscindibile ed un traguardo di civiltà per ogni Paese.

Tanto premesso tengo a precisare inoltre che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stata istituita – ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 81/2008 (cosiddetto Testo Unico delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) – una Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro alla quale sono demandate importanti competenze in materia; in seno alla predetta Commissione sono costituiti diversi Comitati Speciali preposti all'attuazione di molti dei provvedimenti di cui al citato Testo Unico tra i quali, in particolare, il cosiddetto sistema di qualificazione che persegue lo scopo di individuare – con riferimento a diversi settori – le modalità operative delle imprese sotto il peculiare profilo della salute e sicurezza sul lavoro.

Faccio inoltre presente che l'interazione, nell'ambito di uno stesso contesto di lavoro, di più realtà aziendali, tematica, posta all'attenzione nel presente atto parlamentare, costituisce ipotesi regolata, in via generale, all'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008.

Tale norma, in particolare, si ispira ai principi della cooperazione tra datore di lavoro committente e impresa appaltatrice per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e di quelli del coordinamento degli interventi, anche attraverso l'informazione reciproca sui rischi aziendali.

La predetta disposizione – che si applica a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture – prevede la formalizzazione delle misure di cooperazione, coordinamento e informazione reciproca in un documento aggiuntivo a quello della valutazione dei rischi aziendali, denominato Documento Unico di Valutazioni dei Rischi da Interferenze, la cui elaborazione spetta al datore di lavoro committente.

Segnalo altresì che il Governo sta per approvare – ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 34 (2° comma), e 37 (2° comma) del decreto legislativo n. 81/2008, il documento sui contenuti e le modalità della formazione dei datori di lavoro che intendano svolgere in proprio i compiti del Servizio di prevenzione e protezione, nonché quello sui contenuti e le modalità della formazione dei dirigenti, preposti e lavoratori.

Da ultimo, con riferimento alla specifica situazione portata all'attenzione nel presente atto parlamentare, inerente al grave infortunio accaduto all'interno della società *Eureco Holding*, mi sembra opportuno precisare – sulla base dei dati forniti dai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – che nessuno degli operai coinvolti nell'esplosione erano messi a disposizione da una società cooperativa, in quanto due di essi

erano dipendenti della stessa *Eureco* (con contratto di lavoro del settore terziario distribuzione servizi), mentre cinque erano dipendenti della società *TN.L.srl* (con contratto di lavoro metalmeccanico).

Informo inoltre che – lo scorso 15 novembre – la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli in-

fortuni sul lavoro, al fine di chiarire la dinamica del grave incidente avvenuto all'interno della predetta società, ha effettuato un sopralluogo nel corso del quale la stessa ha provveduto ad acquisire elementi informativi da parte di tutti i rappresentanti delle competenti Istituzioni.

ALLEGATO 3

5-03841 Poli: Vicende occupazionali dei lavoratori delle società di pulizia nelle scuole del territorio toscano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Poli, nell'atto ispettivo che passo a discutere, richiama l'attenzione sulla situazione dei lavoratori addetti al servizio di pulizia degli istituti scolastici, nella provincia di Lucca.

Preliminarmente faccio presente che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito della legge finanziaria per il 2007 corrisponde, direttamente alle scuole, le risorse necessarie per la copertura finanziaria delle convenzioni e che gli obblighi retributivi con i singoli lavoratori sono in capo direttamente alle società consortili.

Per quanto riguarda la situazione relativa all'anno in corso, alle scuole sono state trasferite le risorse necessarie a consentire il pagamento di tutte le fatture emesse dai Consorzi in questione fino al mese di agosto.

Infatti, in attuazione della legge finanziaria per il 2010 (articolo 2, comma 250), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2010 è stata assegnata, a fronte della necessità complessiva di 370 milioni di euro per la copertura dell'intero fabbisogno annuale, la somma di 260 milioni di euro, consentendo, in tal modo, il pagamento dei contratti di pulizia dei locali scolastici per i mesi da gennaio ad agosto.

Come più volte assicurato nel corso dei frequenti incontri con le organizzazioni sindacali di categoria, il Ministero del-

l'istruzione è impegnato costantemente a reperire, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, tutte le risorse necessarie per far fronte agli impegni assunti. A tal fine, il 24 settembre scorso, con una propria nota il Ministro Gelmini ha espressamente richiesto al Ministro dell'economia le risorse finanziarie occorrenti a garantire il regolare proseguimento dei servizi alle scuole fino al 31 dicembre 2010.

Segnalo, inoltre, che per quanto riguarda l'anno 2011 nel disegno di legge n. 3778 – tabella allegata all'articolo 1, comma 40 – (legge di stabilità), attualmente all'esame della Camera dei Deputati, sono previsti finanziamenti, tra l'altro, per la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici.

In conclusione, faccio presente che, per il 3 dicembre 2010 è già in programma un incontro tra il Sottosegretario di Stato all'istruzione onorevole Pizza e i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle Organizzazioni sindacali nell'ambito del quale verranno affrontate tutte le problematiche dei lavoratori addetti al servizio di pulizia degli istituti scolastici, per rispondere adeguatamente alle esigenze manifestate relative all'occupazione e alla sicurezza.

ALLEGATO 4

5-03842 Paladini: Problematiche relative alla stabilità del sistema pensionistico INPS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo a discutere l'interrogazione parlamentare presentata dagli Onorevoli Paladini, Porcino e Borghesi, inerente la gestione finanziaria dell'INPS.

Dai risultati del consuntivo 2009 nonché dei preventivi 2010 e 2011 emerge la positiva gestione finanziaria dell'istituto.

Il risultato finanziario di competenza del 2009 è di 5,3 miliardi.

Il risultato finanziario tendenziale per il 2010 è di 706 milioni.

Tale risultato conferma sostanzialmente l'avanzo finanziario di competenza in un esercizio quale quello del 2010 che ha già complessivamente scontato i riflessi negativi della crisi economica. Tali valutazioni tendenziali sono suffragate, oltre che dai dati di Bilancio, anche dal confronto fra la Relazione Unificata sull'Economia e la Finanza Pubblica (RUEF) di maggio 2010 e il più recente Documento di Programmazione economica e finanziaria (DPF) di settembre 2010, che segnalano una invarianza dei dati occupazionali, un

aumento delle retribuzioni lorde per dipendenti e delle retribuzioni lorde globali pari a +0,1.

Come indicato dal Collegio Sindacale nella relazione conclusiva al bilancio di previsione assestato 2010, si evidenzia che « il peggioramento dei complessivi valori di bilancio è dovuto principalmente alla stima di minori entrate e maggiori spese nonché alla previsione di maggiori accantonamenti al fondo svalutazione crediti contributivi per 4,1 miliardi di euro, di cui 2,1 miliardi di euro relativi a crediti cartolarizzati e 2 miliardi di euro afferenti i crediti in corso ».

Si rappresenta, inoltre, che nei primi dieci mesi del 2010 sono stati riscossi oltre 100 miliardi di contributi, per l'esattezza 103,4, rispetto ai 102,2 del corrispondente periodo del 2009 con un incremento percentuale pari all'1,2 per cento.

Si evidenzia, infine, che il risultato finanziario presunto per il 2011 è di 1,227 miliardi di euro.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03831 Binetti: Misure per la prevenzione, la cura e il monitoraggio del diabete giovanile nelle scuole e per la riqualificazione della figura del medico scolastico	75
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	78
5-03832 Miotto e Burtone: Interventi a sostegno del servizio di pubblica utilità svolto dagli informatori scientifici del farmaco	76
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	80
5-03829 D'Anna: Ritardo nella trasmissione del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità sulle competenze dei biologi in materia di nutrizione	76
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	81
5-03830 Palagiano: Istituzione di un registro dei tumori in tutte le regioni, con particolare riferimento alla regione Campania	76
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	83

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri	77
AVVERTENZA	77

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 18 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.10.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito

chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03831 Binetti: Misure per la prevenzione, la cura e il monitoraggio del diabete giovanile nelle scuole e per la riqualificazione della figura del medico scolastico.

Paola BINETTI (UdC) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando il nesso esistente tra le abitudini alimentari nell'infanzia e la diffusione del diabete giovanile. Evidenzia, altresì, l'opportunità di riqualificare il ruolo del medico scolastico, che attualmente è chiamato a svolgere una funzione quasi esclusivamente burocratica.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paola BINETTI (UdC), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, rilevando, in particolare, come l'esistenza del problema richiamato nell'atto di sindacato dimostri che il servizio attualmente offerto dalle aziende sanitarie locali non è pienamente adeguato. Ritiene, inoltre, che sia opportuno interrogarsi sul possibile nesso tra la sostanziale scomparsa della figura del medico scolastico e la problematica descritta nella sua interrogazione.

5-03832 Miotto e Burtone: Interventi a sostegno del servizio di pubblica utilità svolto dagli informatori scientifici del farmaco.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando la funzione sociale svolta dagli informatori scientifici del farmaco, nonché il grave problema occupazionale richiamato nell'atto di sindacato.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto, ricordando come le industrie farmaceutiche in questione beneficino spesso di contributi pubblici per la ricerca e come alcune di esse scompaiano dopo aver ricevuto detti contributi. Ritiene, pertanto, che il Governo e l'AIFA dovrebbero vigilare con maggiore attenzione su tali aziende. Sottolinea, infine, il grave disagio sociale dei lavoratori colpiti dai licenziamenti decisi da tali aziende.

5-03829 D'Anna: Ritardo nella trasmissione del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità sulle competenze dei biologi in materia di nutrizione.

Vincenzo D'ANNA (PdL) illustra l'interrogazione in titolo, volta ad acquisire in-

formazioni sulle ragioni della mancata trasmissione agli interessati del parere reso dal Consiglio superiore di sanità sulle competenze dei biologi in materia di nutrizione.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vincenzo D'ANNA (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Rileva, quindi, come anche dalla risposta del rappresentante del Governo emerga, tra l'altro, la necessità di una semplificazione del quadro normativo. Ritiene, inoltre, che non abbia senso la decisione di non rendere noto il parere del Consiglio superiore di sanità, la conoscenza del quale sarebbe di grande utilità per i soggetti interessati.

5-03830 Palagiano: Istituzione di un registro dei tumori in tutte le regioni, con particolare riferimento alla regione Campania.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando come l'emergenza legata ai rifiuti nella regione Campania ponga gravissimi problemi di ordine sanitario con riferimento, in particolare, alle patologie oncologiche.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Antonio PALAGIANO (IdV), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto. Osserva, infatti, che, sebbene i fatti riportati nella risposta del rappresentante del Governo siano in parte veri, le discariche legali in Campania sono, spesso, assai simili a quelle abusive, a causa dello sversamento incontrollato di rifiuti pericolosi in anni precedenti all'effettuazione dei controlli attualmente previsti. Sottolinea, altresì, come i registri dei tumori esistenti non

coprano interamente il territorio regionale e come i dati riferiti nella risposta del Governo appaiano parziali e incompleti alla luce degli studi effettuati dal CNR. Ricorda, inoltre, come la stessa Protezione civile abbia definito significativa la correlazione tra i siti in cui vengono sversati o trattati rifiuti e le patologie di natura oncologica. Invita, infine, il Governo ad assumere le opportune iniziative nei confronti delle autonomie territoriali, affinché i registri dei tumori siano presenti ed efficienti in tutto il territorio nazionale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 18 novembre 2010.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.
C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Cicciole, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

ALLEGATO 1

5-03831 Binetti: Misure per la prevenzione, la cura e il monitoraggio del diabete giovanile nelle scuole e per la riqualificazione della figura del medico scolastico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla «question time» in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di valutazione.

L'obesità e le patologie croniche che da essa possono derivare (cardiopatie ischemiche, alcuni tipi di neoplasia, ictus, ipertensione, diabete mellito) costituiscono un grave problema di salute e hanno un significativo impatto economico sul nostro Sistema sanitario nazionale. Si stima, infatti, che il costo dell'obesità si avvicini a 30 milioni di euro l'anno per perdita di produttività e cure delle complicanze cliniche correlate.

L'obesità infantile è, infatti, predittiva di obesità nell'età adulta, in quanto i principali determinanti dell'obesità dipendono da stili di vita e comportamenti che si instaurano nell'età evolutiva (dieta scorretta, sedentarietà).

Per avere un quadro aggiornato del fenomeno tra i bambini italiani, il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) ha affidato al Centro Nazionale Epidemiologia per la Promozione della Salute (CNESPS) il coordinamento del progetto «Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni».

Obiettivo del progetto è mettere a punto un sistema di sorveglianza a livello nazionale, che permetta la raccolta dei dati nelle scuole, che sia sostenibile nel tempo per il sistema sanitario e per la scuola ed efficace nel guidare la programmazione degli interventi di sanità pubblica. Il progetto è diviso in due fasi: la prima, svoltasi nel 2008 e denominata «OKkio alla SALUTE», ha comportato lo

svolgimento di un'indagine per la sorveglianza nutrizionale e sui fattori di rischio comportamentali di un campione rappresentativo di alunni delle scuole primarie (terza classe); la seconda ha riguardato la sorveglianza dei comportamenti associati con lo stato di salute negli adolescenti nel corso dell'anno scolastico 2009-2010 e si inserisce nel progetto dell'OMS HSBC (Health Behaviour in School-aged Children).

L'indagine, infine, ha permesso di raccogliere informazioni sulle abitudini alimentari dei bambini, in particolare relative alla prima colazione, la merenda, il consumo di frutta e verdura e l'uso quotidiano di bevande zuccherate, che risultano non adeguate.

Sono stati raccolti anche dati sull'attività fisica praticata e sul tempo trascorso davanti alla televisione o ai videogiochi: un bambino su 4 pratica sport per non più di un'ora a settimana e il 26 per cento non ha fatto attività fisica il giorno precedente l'indagine. Inoltre, la metà circa dei bambini ha la TV in camera e la guarda per 3 o più ore al giorno.

Sulla base di quanto sopra, appare necessario, oltre che continuare a monitorare il fenomeno per consentire la costruzione di trend temporali e la valutazione dei risultati di salute, programmare interventi di sanità pubblica che possano risultare incisivi nelle varie fasce d'età e nelle diverse condizioni socio-economiche.

Il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2010-2012, sottoscritto con Intesa Stato-Regioni del 29 aprile 2010, ripropone e rilancia fortemente le tema-

tiche della prevenzione dell'obesità e delle patologie croniche all'interno dell'ambito più generale della prevenzione di abitudini, comportamenti, stili di vita non salutari, con un approccio di tipo globale, non per singoli determinanti (la persona va compresa nella sua interezza e dunque programmi e progetti dovrebbero avere un approccio multifattoriale, senza limitarsi a singoli aspetti). La prevenzione dell'obesità, con particolare riguardo a quella infantile, mira al contenimento dell'epidemia in atto attraverso il perseguimento di linee strategiche, che puntano soprattutto con alleanze con il settore scolastico.

In tale contesto il MIUR per l'anno scolastico 2010-2011 ha previsto l'estensione a livello nazionale del Programma « Scuola e Cibo » – Piani di Educazione Scolastica Alimentare in tutte le classi di IV e V elementare.

Il programma Comunitario « Frutta nelle Scuole », anche in accordo con il Programma nazionale MIUR « Scuola e Cibo », si propone di far fronte allo scarso consumo di frutta e verdura da parte di bambini e ragazzi, aumentando durevolmente e qualitativamente le porzioni di

frutta e verdura nella loro dieta, nella fase in cui si formano le abitudini alimentari.

Per quanto riguarda la figura del medico scolastico si formulano le seguenti valutazioni.

Prima degli anni '90, nell'area generale di prevenzione-igiene e sanità, per la disciplina dell'organizzazione dei servizi sanitari di base, era prevista come disciplina equipollente igiene e medicina preventiva con orientamento in medicina scolastica.

Però, già dall'anno Accademico 1991-1992, gli orientamenti previsti nell'ambito dei corsi di specializzazione non hanno più avuto rilevanza per l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale.

Pertanto, ad oggi esiste il servizio di igiene scolastica, equipollente al servizio di organizzazione dei servizi sanitari di base, che, come è noto, corrisponde alla organizzazione di base dei distretti delle AA.SS.LL.

Alla luce delle considerazioni sopra formulate, emerge che le funzioni a suo tempo garantite dal « cosiddetto » medico scolastico sono oggi adeguatamente assicurate dai distretti delle AA.SS.LL.

ALLEGATO 2

5-03832 Miotto e Burtone: Interventi a sostegno del servizio di pubblica utilità svolto dagli informatori scientifici del farmaco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla situazione del settore farmaceutico degli informatori scientifici, questo Ministero condivide le valutazioni concernenti la rilevanza e la delicatezza della questione, tuttavia è opportuno rilevare che, come ricordato anche dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), le operazioni societarie effettuate dalle aziende farmaceutiche, consistenti nella riduzione del personale impiegato nell'informazione medico-scientifica, sono ispirate da ragioni di mera natura imprenditoriale.

Per quanto attiene alle iniziative da assumere a tutela degli informatori scientifici del farmaco, licenziati o a rischio licenziamento, si osserva che, in attuazione della Legge Finanziaria del 2006 (articolo 1, commi 313-316, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), recante la previsione di interventi finalizzati a favorire nel territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo, l'AIFA, in qualità di ente regolatorio nazionale operativo nel settore farmaceutico, ha stipulato per il

triennio 2007-2009 Accordi di programma con numerose industrie farmaceutiche, secondo quanto previsto dal programma decennale di rinnovamento e di stimolo dell'ambiente economico e sociale dell'Unione Europea, definito dal Consiglio Europeo di Lisbona, utilizzando il valore di stimolo che può essere esercitato dal finanziamento pubblico sulle attività di ricerca e innovazione.

In particolare, i progetti relativi ai suddetti Accordi sono finalizzati alla realizzazione di investimenti che garantiscono incrementi occupazionali, a tempo indeterminato, relativamente al personale addetto alla produzione e ad attività di ricerca e sviluppo.

Occorre precisare che l'erogazione degli incentivi è soggetta al controllo e alla verifica da parte dell'AIFA, che si è riservata, altresì, la facoltà di revocare il finanziamento in ipotesi di gravi inadempienze nella realizzazione di ciascun progetto approvato.

ALLEGATO 3

5-03829 D'Anna: Ritardo nella trasmissione del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità sulle competenze dei biologi in materia di nutrizione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta, in via preliminare, che il parere del Consiglio Superiore di Sanità in argomento è un atto interno, che l'Amministrazione ha richiesto per meglio definire gli ambiti di competenza delle professioni che interagiscono nel campo della nutrizione.

Nel merito della questione vale la pena di ricordare che, a seguito di numerose richieste di chiarimenti da parte di soggetti ed associazioni, pervenute al Ministero della Salute, concernenti lo svolgimento di attività nel settore della nutrizione, si è ritenuto di sottoporre la questione al Consiglio Superiore di Sanità, al fine di acquisirne il relativo parere, trattandosi di tematiche di carattere tecnico scientifico aventi riflessi sul sistema delle professioni sanitarie.

Il Consiglio Superiore di Sanità, nel corso della seduta del 15 dicembre 2009, valutate le considerazioni emerse nello sviluppo del dibattito, ha provveduto ad esprimere il proprio parere sulle competenze del biologo e degli altri professionisti sanitari in materia di nutrizione. Il parere è stato comunicato alla competente Direzione Generale con nota del 13 gennaio 2010.

Dalla lettura dell'atto, emergeva un chiaro contrasto tecnico-amministrativo con la normativa vigente, avuto riguardo alla figura professionale del dietista, rilevato dai rappresentanti della Direzione Generale competente. Infatti, nel menzionato parere si legge che « Il dietista, profilo professionale dell'area tecnico-sanitaria individuato dal decreto ministeriale 14

settembre 1994, n. 744, ex articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, opera nelle strutture del S.S.N. in collaborazione con il medico ai fini della formulazione delle diete su prescrizione medica ». La citata determinazione risultava palesemente limitativa dell'ambito di attività del dietista ed in contrasto con la normativa vigente, in particolare con l'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 744 « Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del dietista ». Infatti, ai sensi delle norme citate, il dietista può svolgere la sua attività professionale sia in strutture pubbliche che private, in regime di dipendenza o liberoprofessionale.

Considerato che il parere è atto di natura consultiva, è evidente che, se esso fosse stato diffuso, come richiesto dagli onorevoli interroganti, sarebbe divenuto direttamente imputabile al Ministero della Salute e, nella sua formulazione attuale, avrebbe determinato ripercussioni non favorevoli nella sfera giuridica di numerosi professionisti, potendo determinare il licenziamento di dietisti operanti in strutture diverse da quelle del SSN, oltre che la chiusura degli studi eventualmente aperti, con connesso potenziale contenzioso per il Ministero.

Pertanto, alla luce di quanto sopra e delle rappresentate criticità, la Direzione Generale competente ha ritenuto opportuno non diffondere il contenuto del citato parere, al fine di non causare nel paese gravi ed ingiustificate conseguenze nega-

tive per i professionisti e per gli stessi cittadini. Vale la pena di segnalare che sul sito ufficiale dell'Ordine Nazionale dei Biologi, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della Salute, è stato pubblicato il parere in esame.

In conclusione e in considerazione delle criticità sopra esposte, si anticipa che è intenzione della stessa Direzione Generale riproporre la questione all'attenzione del Consiglio Superiore di Sanità.

Il ritardo di tale procedura è legata alla circostanza che l'Organo consultivo non è operante dal luglio di quest'anno, per effetto dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 Maggio 2007, n. 86, « Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ».

ALLEGATO 4

5-03830 Palagiano: Istituzione di un registro dei tumori in tutte le regioni, con particolare riferimento alla regione Campania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo in esame, si forniscono i seguenti elementi di valutazione.

In via preliminare, si comunica che la norma già anticipata dal Ministro della Salute in data 30 luglio 2010, finalizzata a disciplinare in modo organico la tematica dei registri sanitari, è stata di fatto inserita in un disegno di legge di iniziativa governativa concernente «Delega in materia di sperimentazione clinica e disposizioni in materia sanitaria», già delineato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri a fine settembre e passato in Conferenza Stato-Regioni alla fine del mese di ottobre scorso.

Nel merito della questione sollevata, si ribadisce che l'estensione dei registri tumori è una priorità che il Ministero ha già individuato da tempo, dando vita alle seguenti azioni.

Vale la pena di ricordare che il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CAIM) ha finanziato un progetto di supporto alla diffusione dei registri tumori affidato all'AIRTUM (che è l'associazione dei Registri tumori italiani); tale supporto ha lo scopo di promuovere il procedimento di accreditamento del Registro candidato, secondo i requisiti di qualità stabiliti dallo IARC-Agenzia dell'OMS per il cancro (*International Agency for Research on Cancer*).

L'estensione dei Registri è un obiettivo previsto nel Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012, approvato con l'Intesa Stato-Regioni e province Autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010. Tale obiettivo deve essere inserito dalle singole regioni nel proprio piano Regionale di

Prevenzione, (la adottare ai sensi dell'Intesa sopra citata, entro il 31 dicembre 2010. È quindi già predisposto e istituzionalmente formalizzato il quadro di pianificazione, nonché il quadro di supporto e monitoraggio del Ministero, che potrà permettere l'istituzione di un Registro tumori regionale della Campania.

Si ritiene necessario segnalare, tuttavia, che la decisione finale in tal senso è di esclusiva pertinenza della regione medesima.

Per la tematica in esame, si ricorda, inoltre, che il territorio della Regione Campania è servito, ad oggi, da due Registri tumori, relativi rispettivamente alla Provincia di Salerno e al territorio ASL Napoli 4. Quest'ultimo Registro copre un'area di 15 comuni, comprendente sia il comune di Acerra, con il suo inceneritore, sia aree caratterizzate dallo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi, come ad esempio Nola e Marigliano, sia aree con discariche tuttora attive come Terzigno.

In questo contesto, l'Istituto Superiore di Sanità collabora da alcuni anni con il Registro Tumori della ex ASL Napoli 4, al fine di monitorare l'incidenza della patologia neoplastica in questo territorio. La metodologia adottata e i primi risultati conseguiti sono stati illustrati al convegno EROEPI tenutosi a Firenze nei giorni 6-9 novembre 2010 (Fusco M, *et al. The contribution of cancer registries to epidemiological investigations in polluted sites: a case-study in the Naples area. Epidemiologia & Prevenzione* 2010 suppl. 1: 140).

Da ultimo, vale la pena di fornire, anche se sinteticamente, le indicazioni rese dal Dipartimento della protezione civile

della Presidenza del consiglio dei ministri, che ha comunicato di aver commissionato all'O.M.S, a seguito dell'emergenza rifiuti del 2004, uno studio sull'impatto sanitario dei rifiuti nei comuni delle province di Napoli e Caserta.

In una prima fase di fattibilità (Studio Pilota), sono stati analizzati i dati di mortalità (1994-2001) e di incidenza delle malformazioni congenite (1996-2002) a livello comunale.

In particolare, sono state considerate 20 cause tumorali e 11 raggruppamenti di malformazioni congenite, per le quali nella letteratura scientifica sono state riportate segnalazioni di rischio associate alla presenza di discariche e inceneritori.

I risultati di questa prima analisi sono stati presentati pubblicamente nel mese di gennaio 2005 a Napoli.

La seconda fase dello studio, di cui si riportano di seguito i principali risultati, è stata dedicata all'analisi più dettagliata degli esiti sanitari trovati in eccesso nello Studio pilota, in relazione ad una migliore caratterizzazione territoriale riferibile al rischio rifiuti: i dati analizzati sono relativi al periodo 1994-2001 per la mortalità e al 1996-2002 per le malformazioni congenite.

Lo studio di correlazione ha confermato l'ipotesi che vi siano eccessi di mortalità e di malformazioni, ma che questi tendano a concentrarsi nelle zone dove è più intensa la presenza di siti di smaltimento illegale e incontrollato di rifiuti. L'analisi ha tenuto conto di alcuni importanti parametri che potrebbero spiegare la citata correlazione, ed in particolare quelli di natura socioeconomica.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome
(*Svolgimento e conclusione*) 85

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2744 Cenni « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare » 86

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci (*Deliberazione*) 86

ALLEGATO (*Programma dell'indagine*) 87

Sui lavori della Commissione 86

AVVERTENZA 86

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 18 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO.

La seduta comincia alle 14.10

Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

(*Svolgimento e conclusione*).

Roberto ROSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione

televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Dario STEFANO, *assessore alle risorse agroalimentari della regione Puglia e coordinatore della commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle province autonome*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Anita DI GIUSEPPE (IdV) e Susanna CENNI (PD).

Roberto ROSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30

N.B.: *Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 18 novembre 2010.

Audizione informale dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2744 Cenni «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare».

L'audizione si è svolta dalle 14.30 alle 14.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 18 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO.

La seduta comincia alle 14.50

Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.

(Deliberazione).

Roberto ROSSO, *presidente*, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui danni provocati all'agricoltura dalla fauna selvatica, sulla base del programma predisposto nella riunione del 10 novembre 2010 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sul quale è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine conoscitiva.

Sui lavori della Commissione.

Luca BELLOTTI (FLI) fa presente la necessità che la Commissione valuti le misure da assumere per risolvere l'annoso problema dei danni causati dalle volpi e dalle nutrie, in particolare agli argini dei fiumi, con le conseguenze rese manifeste dai recenti eventi alluvionali. Si tratta infatti di un tema di cui la Commissione si è più volte occupata, senza arrivare tuttavia a decisioni concrete.

Roberto ROSSO, *presidente*, segnalando anche i gravi danni causati dai cormorani all'itticoltura, osserva che la questione potrà essere valutata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Carlo NOLA (PdL) ricorda che il tema è oggetto dei disegni di legge di modifica della legge n. 157 del 1992, in corso di esame al Senato, circostanza che ha impedito alla Commissione di affrontare iniziative legislative sul medesimo argomento. Ricorda peraltro che, in particolare per le nutrie, a normativa vigente è già consentito disporre piani di abbattimento selettivo a cui i privati possono partecipare.

La seduta termina alle 15.**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.**PROGRAMMA DELL'INDAGINE***Obiettivi dell'indagine conoscitiva.*

Tra i molti problemi del settore agroalimentare, uno dei principali è individuabile nella sperequata distribuzione del valore all'interno delle filiere, a sua volta determinata dai diversi gradi di organizzazione economica che caratterizzano i vari componenti delle medesime filiere.

In questo senso, il contrasto più evidente è rappresentato dalla forte polverizzazione delle imprese agricole, cui si contrappone la crescente tendenza alla concentrazione dei soggetti che operano a monte e a valle della fase agricola: il settore degli strumenti della produzione agricola, l'industria di trasformazione dei prodotti agricoli e, soprattutto, il settore della distribuzione. Tale situazione incide pesantemente nei rapporti contrattuali all'interno delle filiere dove gli agricoltori (la cui situazione è assimilabile al regime di concorrenza perfetta e, in specie, al cosiddetto «omeopolio atomistico») devono confrontarsi con soggetti che, di fatto, operano in regime di oligopolio e che, pertanto, svolgono, sempre e comunque, il ruolo di *price maker*.

La presenza di soggetti operanti in evidente regime di oligopolio caratterizza, in particolare, il settore di alcuni importanti fattori produttivi come le sementi e gli agrofarmaci, ove negli ultimi anni si sono registrati imponenti processi di concentrazione che hanno viste coinvolte imprese organizzate su basi multinazionali.

Nel 1990, il settore delle sementi e degli agrofarmaci, già interessato da fenomeni di concentrazione e dalla presenza di oligopolisti, contava, comunque, 13 imprese multinazionali in posizione domi-

nante sul mercato mondiale. Attualmente, la situazione si è ulteriormente evoluta in questo senso e sei imprese multinazionali detengono circa un terzo del mercato delle sementi convenzionali e la quasi totalità del mercato delle sementi transgeniche. Da rilevare, al riguardo, che il mercato delle sementi convenzionali, nel 2009, valeva, nel suo complesso, poco più di quello delle sementi transgeniche (11,6 miliardi di dollari, contro 10,6 miliardi di dollari); il che rende ancora più evidente il peso oligopolistico di tali imprese nel settore delle sementi.

Ad ulteriore conferma dell'esistenza di un regime di oligopolio nel settore delle sementi e degli agrofarmaci, vi è da rilevare che le stesse sei imprese operanti nel settore delle sementi sono presenti anche nel comparto degli agrofarmaci, ove, nel loro complesso, detengono quasi l'80 per cento delle quote di mercato a livello mondiale.

È difficile pensare che una tale situazione non possa avere inciso sull'andamento dei prezzi dei suddetti fattori di produzione che, infatti, nel tempo si sono evoluti in riferimento a crescite tendenziali assai più rilevanti di quelle registrate per i prezzi alla produzione e, quindi, a scapito delle ragioni di scambio – e dei redditi – degli agricoltori.

Tale fenomeno, evidentissimo nel lungo periodo, ha continuato a manifestarsi anche negli ultimi anni, nonostante la particolare congiuntura che, nel 2008, ha riportato, sebbene per pochi mesi, i prezzi agricoli sui livelli della prima metà degli anni ottanta. Al riguardo si rimanda ai dati forniti dall'ISMEA.

Si ritiene pertanto di particolare importanza ed interesse avviare un'indagine conoscitiva per acquisire i necessari elementi di conoscenza riguardo alla struttura delle imprese che operano nel settore delle sementi e degli agrofarmaci, al fine di verificare l'esistenza di situazioni di oligopolio e, quindi, di eventuali posizioni dominanti sul mercato di tali fattori produttivi agricoli.

A tal fine, la Commissione intende far ricorso allo specifico strumento dell'indagine conoscitiva previsto dall'articolo 144 del Regolamento.

In particolare, la Commissione ritiene importante acquisire dati, informazioni e valutazioni sui fattori principali chiamati in causa, dall'andamento della domanda e dell'offerta delle sementi e degli agrofarmaci al funzionamento dei relativi mercati nonché sulle norme legislative che regolano i medesimi settori.

L'indagine si propone di approfondire ogni elemento utile alla esatta comprensione del fenomeno della formazione e della evoluzione dei prezzi di tali fattori produttivi, con riguardo sia allo scenario globale sia al mercato nazionale.

Inoltre, una specifica attività conoscitiva potrà essere attivata per acquisire ogni possibile informazione utile all'analisi della eventuale presenza di elementi distorsivi, di interferenze di mercato, di attività di orientamento oppure irregolari o scorrette o della eventuale presenza di strategie mirate ad alterare artificiosamente il livello della produzione, commercializzazione, distribuzione delle sementi e degli agrofarmaci.

Infine, l'indagine non potrà non estendersi anche alla valutazione degli effetti delle dinamiche dei prezzi sul sistema produttivo agroalimentare italiano e sulle sue prospettive di sviluppo e, conseguentemente, alla valutazione delle azioni da intraprendere.

Audizioni.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, la Commissione intende procedere all'audi-

zione di tutti i soggetti che possono dare un utile contributo.

In particolare, potranno aver luogo le seguenti audizioni:

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ministro dello sviluppo economico;

Ministro dell'economia e delle finanze;

Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Garante per la sorveglianza dei prezzi;

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

Istituto nazionale di economia agraria (INEA);

Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);

Rappresentanti di altri organi ed enti pubblici con competenza nelle materie oggetto dell'indagine;

Rappresentanti di istituzioni ed organismi operanti nell'ambito dell'Unione europea o delle organizzazioni internazionali;

Rappresentanti delle regioni e degli enti locali;

Organizzazioni del settore agricolo e altre organizzazioni di categoria interessate ai temi oggetto dell'indagine;

Soggetti che svolgono attività rilevanti ai fini dell'oggetto dell'indagine;

Esperti e studiosi del settore.

Termine.

L'indagine conoscitiva dovrà concludersi entro il mese di luglio 2011.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del Presidente e del Consiglio di amministrazione della RAI (*Rinvio dell'audizione*) . 89

Giovedì 18 novembre 2010. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il Presidente, Paolo Garimberti, i consiglieri di amministrazione Giorgio Van Straten, Antonino Rizzo Nervo e Rodolfo De Laurentiis, il direttore della segreteria del Consiglio di Amministrazione della RAI, avvocato Nicola Claudio, il direttore delle Relazioni Istituzionali dottor Marco Simeon, il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, il portavoce del Presidente della RAI, dottor Lorenzo Ottolenghi, il capo ufficio stampa della RAI, dottor Fabrizio Casinelli, il dottor Gianluca De Matteis Tortora, il dottor Nicola Caligiore e il dottor Daniele Mattacini.

La seduta comincia alle 14.20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso e che dell'odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente e del Consiglio di amministrazione della RAI.

(Rinvio dell'audizione).

Il PRESIDENTE, ricordate le ragioni dell'audizione in titolo e di quella con il direttore generale programmata per martedì 23 novembre, constata l'assenza della maggioranza dei consiglieri di amministrazione della RAI e dispone il rinvio dell'audizione, rilevando che l'incontro avrebbe dovuto contribuire all'approfondimento di problemi che investono la dimensione istituzionale e aziendale della RAI rispetto ai quali il Consiglio non può non sentirsi impegnato anche di fronte al Parlamento, che ha partecipato alla sua elezione.

Seguono quindi alcuni interventi sull'ordine dei lavori.

In particolare, il deputato CAPARINI (LNP) condivide la non opportunità di avviare l'audizione oggi, mentre il senatore MORRI (PD) sottolinea come, in caso di non immediata riconvocazione dell'audizione, con adeguata partecipazione, si con-

figurerebbe un comportamento gravemente lesivo delle prerogative del Parlamento.

Il senatore PARDI (IdV) ritiene indispensabile pretendere per la prossima convocazione l'impegno della presenza dei consiglieri oggi assenti.

Il deputato BELTRANDI (PD) ricorda che nella passata legislatura la Commissione arrivò anche a mettere in dubbio il rapporto fiduciario nei riguardi, in quel caso, del Presidente della RAI.

Il deputato CARRA (UdC), ritenendo quanto accaduto un indizio allarmante e un rischio per la democrazia, suggerisce di informarne i due Presidenti delle Camere.

Su tale proposta concorda il deputato FORMISANO (IdV), mentre il deputato RAO (UdC) chiede di conoscere le motivazioni addotte per le odierne assenze.

Il PRESIDENTE, dopo aver confermato l'intenzione di procedere regolarmente alla convocazione e allo svolgimento delle au-

dizioni previste, dà lettura delle lettere pervenute da parte dei consiglieri Bianchi Clerici, Gorla, Petroni, Rositani e Verro, tutte facenti riferimento semplicemente all'impossibilità a partecipare, nonché della lettera ricevuta in data odierna dal Presidente della Camera dei deputati in risposta alla propria segnalazione riguardante l'eventuale sovrapposizione dei lavori dell'Assemblea e della Commissione su documenti in tema di pluralismo dell'informazione.

Il deputato SARDELLI (Misto-Noi Sud-PID) concorda sull'opportunità di programmare quanto prima una nuova convocazione dell'audizione odierna.

Il senatore VITA (PD) esprime profonda critica alle motivazioni addotte a giustificazione dell'assenza, considerando come nessun impegno sia più importante di una convocazione parlamentare.

Riservandosi di riconvocare quanto prima la Commissione per lo svolgimento delle audizioni programmate, il PRESIDENTE toglie la seduta.

La seduta termina alle 14.50.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
DL 187/10: Misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3

COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

SEDE REFERENTE:	
Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili. C. 3736 Lanzillotta e C. 3787 Bergamini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	7

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni	12

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). Emendamenti C. 3778-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. Emendamenti C. 3779-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ...	14
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004. C. 3835 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	17

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002. C. 3836 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	18
Sostegno agli agrumeti caratteristici. Nuovo testo unificato C. 209 Cirielli ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Deliberazione di un'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 266 (<i>Deliberazione</i>)	15
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). Emendamenti C. 3778-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	15
AVVERTENZA	16
III Affari esteri e comunitari	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007. C. 3827 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	20
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari. Atto n. 282 (Rilievi alla Commissione bicamerale per la semplificazione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusioni</i>)	22
ALLEGATO (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	24
V Bilancio, tesoro e programmazione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente la sperimentazione volta a realizzare il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, dalla redazione in termini di competenza e cassa alla redazione in termini di sola cassa. Atto n. 290 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	25
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Nuovo testo C. 3687 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. C. 3779 Governo	30
ERRATA CORRIGE	30

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Atto n. 287 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	31
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

5-03412 Delfino: Realizzazione della variante di Demonte e Venadio sulla SS 21	40
--	----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	44
--	----

5-03413 Delfino: Realizzazione del nuovo Tunnel del Colle di Tenda	41
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	45
--	----

5-03767 Stradella: Deliberazioni CIPE per la realizzazione del terzo valico MI-GE	41
---	----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	46
--	----

5-03734 Piffari: Iniziative urgenti per scongiurare ritardi nella realizzazione dell'autostrada Bre-Be-Mi	41
---	----

<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	48
--	----

5-03604 Meta: Attivazione del sistema di pedaggiamento sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta ANAS	42
--	----

<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	50
--	----

5-03204 Ceccuzzi: Sul pedaggiamento delle autostrade e raccordi autostradali ANAS e sull'adeguatezza degli stanziamenti per la manutenzione e l'ammodernamento della rete ANAS della regione Toscana	42
--	----

<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	51
--	----

5-03576 Tommaso Foti: Fondo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati	42
---	----

<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	52
--	----

5-03636 Lanzarin: Assegnazione di alloggi ai soci della cooperativa edilizia « La Brianza » .	42
---	----

<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	53
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), prof. Bernardo De Bernardinis, in ordine alle linee guida dell'attività dell'Istituto .	43
---	----

AVVERTENZA	43
------------------	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità. Atto n. 278 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	59
--	----

INTERROGAZIONI:

5-03615 Lovelli: Criticità nei collegamenti ferroviari tra Piemonte e Liguria e conseguenti disagi per l'utenza pendolare piemontese	56
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	60
--	----

5-03618 Stradella: Concessione tra le società Ferrovie dello Stato e Arenaways per l'esercizio del trasporto ferroviario sulla linea Torino-Alessandria-Milano.	
5-03811 Lovelli: Modalità di esercizio del servizio di trasporto ferroviario sulla linea Torino-Milano da parte della società Arenaways	56
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	61
5-03640 Valducci: Rilascio e rinnovo della patente per i soggetti affetti da diabete	57
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	62
5-03701 Monai: Ipotesi di soppressione, da parte di Trenitalia SpA, di numerosi collegamenti ferroviari in Calabria e conseguenti gravi possibili disagi per gli utenti	57
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore Delegato di Fincantieri – Cantieri navali italiani, Giuseppe Bono, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00391 Vico, 7-00424 Abrignani e 7-00432 Torazzi concernenti Misure a sostegno del settore della cantieristica navale	65
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03839 Damiano: Richiesta di modifica dell'articolo 32 del cosiddetto « Collegato lavoro »	66
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	70
5-03840 Fedriga: Sicurezza del lavoro nelle aziende di trattamento di rifiuti speciali e pericolosi	67
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	71
5-03841 Poli: Vicende occupazionali dei lavoratori delle società di pulizia nelle scuole del territorio toscano	67
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	73
5-03842 Paladini: Problematiche relative alla stabilità del sistema pensionistico INPS	67
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	74

RISOLUZIONI:

7-00403 Antonino Foti: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.	
7-00428 Damiano: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento (<i>Rinvio del seguito della discussione congiunta</i>)	68
7-00418 Moffa: Liberalizzazione del lavoro subordinato per i cittadini romeni (<i>Discussione e rinvio</i>)	68

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03831 Binetti: Misure per la prevenzione, la cura e il monitoraggio del diabete giovanile nelle scuole e per la riqualificazione della figura del medico scolastico	75
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	78
5-03832 Miotto e Burtone: Interventi a sostegno del servizio di pubblica utilità svolto dagli informatori scientifici del farmaco	76
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	80
5-03829 D'Anna: Ritardo nella trasmissione del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità sulle competenze dei biologi in materia di nutrizione	76
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	81

5-03830 Palagiano: Istituzione di un registro dei tumori in tutte le regioni, con particolare riferimento alla regione Campania	76
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	83
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri	77
AVVERTENZA	77
XIII Agricoltura	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	85
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2744 Cenni « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare »	86
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci (<i>Deliberazione</i>)	86
ALLEGATO (<i>Programma dell'indagine</i>)	87
Sui lavori della Commissione	86
AVVERTENZA	86
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Presidente e del Consiglio di amministrazione della RAI (<i>Rinvio dell'audizione</i>) .	89

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

*Roma, Giovedì 18 novembre 2010. –
Presidenza del presidente Roberto ANTONIONE.*

Audizione informale del Sottosegretario per gli affari esteri Alfredo Mantica sui possibili sviluppi dell'Iniziativa Centro Europea (InCE) e sul progetto di una Macro-Regione adriatico-ionica.

L'audizione informale si è svolta dalle ore 8.50 alle ore 10.

Carlo Colombo S.p.A.

€ 5,80



16SMC0004020